

Rapporto al messaggio 3602

Della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 11 aprile 1990 concernente l'approvazione degli Obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore e l'evasione delle opposizioni presentate contro gli stessi

1. IL PIANO DIRETTORE

1.1 Uno strumento tecnico e politico essenziale della pianificazione del territorio

Il Piano direttore costituisce di fatto uno strumento della pianificazione del territorio di competenza cantonale imposto dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (detto in seguito LPT) in ossequio al mandato costituzionale di legiferare di cui all'art. 22 quater Cost:

"La Confederazione stabilisce, in via legislativa, norme generali applicabili ai piani d'azzonamento che i Cantoni dovranno compilare per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. Essa stimola e coordina le iniziative dei Cantoni e collabora con essi. Essa tiene conto, nell'adempimento dei suoi compiti, delle esigenze della sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio."

Se, da un lato, la legislazione federale ha dunque previsto le basi di coordinazione, enunciando fra l'altro scopi e principi della pianificazione territoriale e definendo lo strumento obbligatorio del Piano direttore, con fissazione del resto anche dei contenuti minimi, dall'altro lato, spetta al Cantone, non solo disciplinare la competenza e la procedura, ma anche di fissare i risultati della pianificazione cantonale e della collaborazione con la Confederazione e i Cantoni vicini.

Entro i limiti dei concetti generali degli obiettivi e dei principi pianificatori di cui agli art. 1 e 3 LPT, il Piano direttore è dunque uno strumento di competenza cantonale volto a rendere compatibili i compiti di incidenza territoriale delle più diverse autorità, eliminandone i punti di contrasto.

Come precisato nel Commento alla LPT Oss. agli art. 6-12 pag. 187 no10, "i Cantoni possono d'altronde estendere il contenuto dei piani direttori oltre il minimo previsto dalla Legge. Procedura di approvazione e obbligatorietà secondo la Legge concernono però soltanto il contenuto minimo richiesto dal diritto federale".

1.2 Base legale

Sulla scorta del mandato costituzionale di cui anzitutto al già menzionato art. 22 quater Cost, la Legge federale al suo art. 2 obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni ad elaborare e a coordinare le pianificazioni necessarie alla realizzazione dei rispettivi compiti di incidenza territoriale.

La Legge federale ha fatto obbligo ai Cantoni di adottare il Piano direttore cantonale quale strumento pianificatorio atto ad assicurare una pianificazione coerente e continua del territorio cantonale fissando quale primo termine il 31 dicembre 1984 (art. 35 cpv. 1 lett. a LPT).

Il Piano direttore qui in esame è stato elaborato sulla base dei dispositivi degli art. 6 lett. a e segg. della LE che nella revisione del 23 dicembre 1980 ha introdotto il capitolo sul Piano direttore cantonale come strumento pianificatorio "che disciplina l'

assetto, lo sviluppo e l'avvaloramento del territorio del Cantone o di sue parti tenendo conto degli indirizzi cantonali di sviluppo socio-economico discussi dal Gran Consiglio, conformemente alla Legge sulla pianificazione cantonale".

Il Piano direttore si trova così inserito nel più ampio contesto della pianificazione politica: esso si fonda infatti sul rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio ed è coordinato con gli altri strumenti previsti dalla Legge sulla pianificazione cantonale del 10 dicembre 1980 (in questo senso anche il nuovo art. 12 LALPT).

La sussistenza di una valida base legale cantonale per la pubblicazione degli obiettivi pianificatori cantonali ha del resto formato oggetto di qualche contestazione, che ha provocato una precisazione ad opera del Consiglio di Stato con la risposta 3 maggio 1989 ad un'interrogazione parlamentare dell'on. Gendotti del 17 aprile 1989.

Per un verso era stata formulata qualche riserva sulla pubblicazione anticipata degli obiettivi pianificatori cantonali per rapporto all'entrata in vigore della LALPT, che avrebbe appunto dovuto disciplinare la procedura di adozione e di approvazione. Per un altro verso si era ritenuta quantomeno discutibile la validità come base legale della Legge edilizia per la pubblicazione e l'adozione d'una delle parti costitutive del Piano direttore che più non corrisponde con quello previsto con la novella legislativa del 1980.

Il Consiglio di Stato per la pubblicazione degli obiettivi pianificatori cantonali ha comunque confermato di ritenere validi e sufficienti come base legale i dispositivi degli art. 6 da lett. a) a lett. g) della Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973, modificata il 23 dicembre 1980.

Per le schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche, che contengono le modalità di coordinamento delle attività di incidenza territoriale in vista dello sviluppo auspicabile, nonché i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione di questi compiti, e pertanto i contenuti minimi stabiliti dal legislatore federale all'art. 8 LPT, non si è invece ritenuta sufficiente la base legale del nuovo Capo II della LE sul "rapporto sugli indirizzi e il Piano direttore cantonale", del resto elaborata precedentemente, non solo alla LPT, ma soprattutto anche all'entrata in vigore il 26 agosto 1981 dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio che ha definito e precisato i contenuti minimi dei piani direttori cantonali così come voluti dalla Confederazione.

Con l'entrata in vigore il 13 novembre 1990 della nuova Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT), ogni controversia sulla base legale è divenuta superflua e deve considerarsi superata.

La LALPT disciplina in materia precisa ed esaustiva ai suoi art. da 12 a 23 la nuova definizione del Piano direttore cantonale, il suo contenuto formale e materiale, la procedura di approvazione e di adozione per gli obiettivi pianificatori cantonali, da un lato, nonché per le schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche, dall'altro lato, differenziando per quest'ultimi fra quelli la cui competenza di adozione spetta al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato.

Risultano così adempiti i compiti che la Confederazione affida ai Cantoni per l'elaborazione e la coordinazione delle pianificazioni necessarie alla realizzazione dei suoi compiti di incidenza territoriale per conseguire gli obiettivi fissati dalla Legge federale (art. 1 LPT) in ossequio ai principi che costituiscono il fondamento della pianificazione del territorio (art. 3 LPT), garantendo nel contempo l'adeguata partecipazione della popolazione al processo di elaborazione dei piani (art. 4 LPT).

1.3 Le aspettative da riporre nel Piano direttore

Il Piano direttore cantonale si prefigge di assicurare una pianificazione coerente e continua del territorio ticinese, e dovrebbe servire, in particolare, a determinare le grandi linee dell' organizzazione territoriale e dell' uso del suolo, in funzione di un armonioso sviluppo sociale ed economico del Paese nel rispetto delle esigenze dell' ambiente.

Come già detto molto importante sarà, non solo garantire il coordinamento fra le pianificazioni settoriali del Cantone, bensì anche di cercare di armonizzare la pianificazione territoriale cantonale con i piani direttori dei Cantoni confinanti e con le Regioni italiane limitrofe.

Per un piano di coordinamento di tutte le attività di incidenza territoriale, come lo è il Piano direttore, si dovrà porre particolare accento sul principio della sua dinamicità.

Non ci si dovrà certo fare l' illusione che il Piano direttore, in materia di pianificazione del territorio, possa assumere il ruolo di panacea che risolve tutti i mali a breve termine del processo pianificatorio.

Il Piano direttore infatti, come espressione autentica della pianificazione politica, regolare nella sua globalità quelle attività di incidenza territoriale che possono essere effettivamente circoscritte e per le quali si conoscono tutti i dati necessari, demandando se necessario la regolamentazione di altre attività di incidenza territoriale, la cui definizione richiede ancora approfondimenti, studi e incontri con le Autorità e gli Enti interessati.

Il Piano direttore, proprio come strumento politico e tecnico dinamico, e non quindi statico, non dovrebbe mai conoscere un punto d' arrivo, bensì sempre costituire uno strumento di costante aggiornamento, di cambiamento di indirizzi e di esecuzione sempre adattata alle nuove esigenze.

1.4 La struttura e i contenuti del Piano direttore

Con la modifica proposta dal Consiglio di Stato con il messaggio N. 3170a del 22 febbraio 1989, che ha trovato puntuale riscontro nella LALPT, seppure con qualche modifica, specie con riguardo alle procedure di approvazione e di adozione.

Il Piano direttore cantonale si compone di una parte costitutiva, cioè quella giuridicamente rilevante nella misura in cui esplica effetti nei confronti delle Autorità e delle Regioni, comprensiva dunque di due tipi di contenuto materiale:

1. gli obiettivi cantonali intesi a indirizzare e a coordinare le politiche settoriali con effetti sul territorio (contenuto supplementare voluto dal legislatore cantonale con la modifica della LE del 23 dicembre 1980);
2. Le modalità di coordinamento delle attività di incidenza territoriale con i relativi tempi e mezzi di attuazione (contenuto minimo voluto dal legislatore federale). (in questo senso il punto C.4.1 dell' introduzione del progetto di Piano direttore). Dal profilo strutturale il Piano direttore si compone del rapporto esplicativo che precede la parte costitutiva composta appunto dagli obiettivi pianificatori cantonali (parte III A) e dalle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche (parte III B).

Il rapporto esplicativo, come viene più ampiamente spiegato al punto 2.1., è privo di qualsivoglia valore giuridico: esso è paragonabile al messaggio che accompagna la legge, che non produce dunque effetti giuridici diretti, e contiene tutto quanto è necessario per meglio comprendere le scelte concrete della politica per l' organizzazione territoriale e per i più importanti settori che incidono sul territorio.

La parte giuridicamente rilevante, vale a dire che esplica effetti nei confronti delle Autorità e delle Regioni, è dunque esclusivamente quella contemplata e disciplinata dagli obiettivi pianificatori cantonali (parte III.A) e dalle schede di coordinamento e dalle rappresentazioni grafiche (parte III.B)

La presente procedura contempla del resto unicamente l'adozione, mediante decreto legislativo, degli obiettivi pianificatori cantonali.

1.4.1 Gli obiettivi pianificatori cantonali in particolare

Giusta il nuovo art. 14 cpv. 1 LALPT "gli obiettivi pianificatori cantonali definiscono il modello per l'organizzazione del territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle singole politiche settoriali d'incidenza territoriale".

Tali obiettivi si riferiscono a tutte le pianificazioni, quindi anche quelle della Confederazione, delle regioni di montagna e dei Comuni: essi perseguono anzitutto l'obiettivo, in aggiunta a quelli generali della LPT ai suoi art. 1 e 3, di indicare gli indirizzi per le future scelte di organizzazione del territorio nell'ambito dello sviluppo delle politiche settoriali.

Gli obiettivi pianificatori cantonali assumono del resto il carattere di norme generali ed astratte, quindi di normative di legge di carattere obbligatorio generale sottoposto a referendum, vincolanti per tutte le Autorità con compiti di incidenza territoriale.

Essi non devono pertanto rimanere soltanto dei punti di mira e di riferimento, bensì degli indirizzi pianificatori ai quali dovranno essere conformati le azioni e gli interventi concreti con effetti sul territorio.

Questo proprio perché, come precisato da Walter Haller/ Peter Karlen in "Raumplanungs- und Baurecht", I edizione, Zurigo 1990, N. 6 al paragrafo 5, pag. 40, il Piano direttore deve essere un piano di azione e non un piano di obiettivi:
"Er ist Handlungs- und nicht Zielplan: Im Unterschied zu den herkömmlichen flächendeckenden Richtplänen hat er nicht das Bild des angestrebten künftigen räumlichen Zustands, sondern die Massnahmen in Blick auf den angestrebten Zustand festzulegen. Der Richtplan soll die Differenz zwischen dem erwünschten räumlichen Zustand und der Wirklichkeit aufzeigen. Er ist deshalb auch als Problemlösungsplan bezeichnet worden (PFISTERER, Einordnung, S. 287)."

Proprio per questo gli obiettivi pianificatori cantonali sono adottati dal Gran Consiglio, che decide anche le opposizioni, con decreto legislativo di carattere obbligatorio generale, sottoposto a referendum facoltativo (art. 16 cpv. 4 LAIPT).

Gli obiettivi pianificatori diventano così delle vere e proprie regole di comportamento, o comunque basi decisionali, per tutte le autorità o amministrazioni che svolgono compiti d'incidenza territoriale.

Essi avranno così il compito di anzitutto chiarire i principi generali ai quali si dovranno ispirare le scelte pianificatorie, per il tramite del resto di un approccio più globale, e dunque meno settoriale, delle problematiche legate all'utilizzazione e alla valorizzazione del territorio e del paesaggio del nostro Cantone.

Indirizzi pianificatori ancorati al principio dell'adeguatezza e della proporzionalità che dovranno pertanto tener conto della necessità di salvaguardare globalmente tutte le componenti e tutti gli interessi che entrano in gioco in vista del benessere della popolazione e dello sviluppo socio-economico del Ticino

2. GLI INDIRIZZI PER UN RAZIONALE SVILUPPO DELLE POLITICHE SETTORIALI CON EFFETTI SUL TERRITORIO

2.1 Introduzione

Qui di seguito riassumiamo l' essenziale delle politiche che stanno alla base del Piano direttore e più specificatamente degli obiettivi pianificatori cantonali.

Come viene spiegato al cap. I.C.5.1 del Rapporto esplicativo:

"la parte costitutiva è preceduta da un Rapporto esplicativo che, privo di valore giuridico, costituisce il necessario compendio, contenendo tutto quanto è necessario per una approfondita lettura e comprensione del piano (Commento alla LPT, ad art. 8 pag. 212 n. 21).

Il Rapporto esplicativo - paragonabile al messaggio che accompagna una legge - è riferito a tutti gli elementi che influenzano o determinano le scelte del Piano direttore.

Esso (II. A) - partendo da un' analisi della situazione attuale - illustra segnatamente la politica per l'organizzazione territoriale (II.A.0.2) e gli indirizzi per un razionale sviluppo delle principali politiche settoriali con effetti sul territorio e meglio delle politiche in materia:

- di componenti naturali del territorio (II.A.1.2);
- forestale (II.A.2.2);
- di territorio agricolo (II.A.3.2);
- di pericoli naturali (II.A.4.2);
- di carichi ambientali (II.A.5.1.2 e segg.);
- di approvvigionamento idrico (II.A.6.2);
- di approvvigionamento energetico (II.A.7.2);
- di paesaggio (II.A.8.2);
- di ricreazione e turismo (II.A.9.2);
- di insediamenti (II.A.10.2);
- di attività industriali e artigianali (II.A.11.2);
- di trasporti e di vie di comunicazione (II.A.12.2);
- di difesa integrata (II.A.13.2).

Il rapporto esplicativo contiene inoltre (II.B) una sintesi, per comprensori regionali, degli studi di base e delle politiche generali e settoriali. Detta sintesi è un utile riassunto, permettente una verifica delle scelte del Piano direttore indotte dal modello di organizzazione del territorio e dalle singole politiche settoriali attraverso una lettura diversa per comprensori regionali.

Il rapporto esplicativo contiene infine (II.C), in sintesi, la descrizione del coordinamento con la Confederazione, con i Cantoni vicini, con le Regioni italiane limitrofe e con i Programmi di sviluppo delle regioni di montagna."

Tali politiche settoriali di incidenza territoriale considerate negli obiettivi pianificatori cantonali si fondano naturalmente su tutta una serie di leggi federali e cantonali, a partire dalla LALPT, quale legge perno dei settori che incidono sul territorio e che regola nel contempo la pianificazione direttrice (Piano direttore) e gli strumenti che disciplinano l' uso puntuale del territorio (piani regolatori e piani di utilizzazione cantonale), sino a tutte le altre leggi settoriali che pure esercitano un influsso diretto sul processo pianificatorio.

Si fa riferimento alla tabella sinottica di cui all' allegato II.

2.2 La politica per l'organizzazione territoriale

La politica per l'organizzazione territoriale scaturisce dalle conoscenze acquisite mediante numerose ed approfondite analisi sulla realtà ticinese tenendo conto di tre livelli di lettura:

- il Ticino in quanto regione in un contesto nazionale e transfrontaliero di regioni;
- il Ticino in quanto territorio urbanizzato e di fondovalle, nonché territorio rurale alpino e prealpino;
- il Ticino in quanto somma di comprensori con caratteristiche diversificate e con potenzialità di sviluppo specifiche.

Questi tre livelli di lettura sono stati praticati sia per conoscere la situazione attuale del Paese e i motivi storici del suo essere, sia per individuare le probabili tendenze evolutive a medio e lungo termine.

La politica per l'organizzazione territoriale è nel contempo una risposta puntuale agli importanti problemi emersi dagli studi citati e costituisce un quadro di riferimento complessivo per indirizzare e coordinare tra di loro le tredici politiche settoriali, di cui si dirà in seguito.

La politica che si intende perseguire offre pertanto, nell'insieme, un quadro generale per lo sviluppo auspicabile del paese dai punti di vista sociale, economico e territoriale pur nel rispetto delle fondamentali esigenze della tutela dell'ambiente.

I dieci obiettivi della politica per l'organizzazione territoriale, strutturati in un rapporto gerarchico, costituiscono a loro volta il cosiddetto Modello per l'organizzazione territoriale.

Esso si compone di un obiettivo cardinale (III.A.0.a) dal quale derivano i tre obiettivi principali (III.A.0.b, III.A.0.c, III.A.0.d) ciascuno dei quali è precisato da uno o più obiettivi.

L'obiettivo cardinale costituisce indubbiamente un messaggio di finalità politica poiché fissa la volontà di guidare o coordinare i fenomeni che trasformano l'organizzazione del territorio per favorirne, d'un canto, l'unificazione funzionale e, d'altro canto, l'apertura e l'interscambio con le regioni che ci circondano. Da questa volontà derivano, oltre ai tre obiettivi principali, l'obiettivo inteso a promuovere una gerarchia più chiara di quella verificabile oggi nel Paese per quanto attiene ai rapporti di centralità della struttura insediativa ticinese.

E' naturale che la gerarchia fissata oggi non sarà immutabile nel tempo ma potrà e dovrà essere integrata in futuro tenendo conto dell'evoluzione dei fattori interni ed esterni al Paese che su di essa possono influire.

La Commissione, sulla scorta dell'opposizione del Comune di Stabio di cui si dirà nel capitolo sull'evasione dei ricorsi, ha ampiamente dibattuto la questione a sapere se l'obiettivo A.0.a.1, che prevede la promozione della gerarchia della centralità, debba espressamente elencare, come si fa per gli agglomerati urbani (obiettivo A.0.c.1), i poli e sub-poli regionali.

Non da ultimo perché, probabilmente a torto, il piano degli insediamenti non forma oggetto delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche di eminente interesse cantonale (art. 14 cpv. 3 LALPT), si è ritenuto che la competenza di stabilire i poli e sub-poli regionali debba rimanere, quale scelta operativa, nelle mani del Consiglio di Stato.

Ciò anche per favorire la possibilità di un costante e rapido adeguamento della gerarchia della centralità agli sviluppi demografici e socio-economici di una regione o di un singolo Comune.

L'obiettivo III.A.0.b e il suo derivato, l'obiettivo III.A.0.b.1, specificano la politica per quanto concerne le relazioni del Ticino con il mondo circostante, ponendo l'accento sulla volontà d'apertura culturale, sociale ed economica, avuto riguardo, tuttavia, dell'esigenza di tutelare l'identità regionale e l'ambiente.

L'obiettivo III.A.0.c e i suoi 3 obiettivi derivanti, specificano la politica dell'organizzazione spaziale interna del Cantone inteso nelle sue caratteristiche peculiari di territorio per una parte intensamente urbanizzato e per l'altra ancora prevalentemente rurale.

Emergono in questa importante componente della politica la volontà di favorire l'integrazione funzionale tra gli agglomerati urbani del Cantone che, nell'insieme, costituiscono la cosiddetta "città-regione" (III.A.0.c.1) e l'integrazione funzionale tra Sopra e Sottoceneri (III.A.0.c.2). Ma emerge anche la necessaria prudenza affinché lo sviluppo socio-economico favorito da questi obiettivi avvenga in armonia e nel rispetto delle altre importanti esigenze territoriali, quali, segnatamente, quelle in materia di protezione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio agricolo e di quello con funzioni ricreative (III.A.0.c.3).

Nell'ambito della discussione sull'obiettivo III.A.0.3 è venuto più volte alla luce il problema dell'uso razionale e parsimonioso del territorio e pertanto della salvaguardia degli spazi anzitutto verdi e agricoli in prospettiva della realizzazione della nuova trasversale ferroviaria alpina (NTFA).

Anche se la problematica dovrà anzitutto formare oggetto della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche, appare opportuno mettere in evidenza già in questa sede sulle necessità di far conciliare le esigenze tecniche di una moderna ferrovia con quelle ambientali, paesaggistiche e di salvaguardia del territorio, favorendo nel limite del possibile soluzioni e tracciati in galleria.

L'obiettivo III.A.0.d è pure riferito alla politica per l'organizzazione interna del Cantone, con un'attenzione particolare ad ogni comprensorio che lo compone, riconoscendo a ciascuno di essi caratteristiche distintive e potenzialità che andranno ulteriormente verificate e valorizzate in collaborazione con i Comuni e con le popolazioni interessate.

L'obiettivo che ne deriva (III.A.0.d.1) mette in risalto l'esperienza positiva delle Regioni di montagna, esprimendo la volontà di completare l'organizzazione dei comuni secondo modelli di tipo regionale, favorire la collaborazione tra di loro e agevolare la collaborazione tra essi e il Cantone.

2.3 Le politiche settoriali

Le 13 politiche settoriali sono tutte di pari importanza. Esse possono essere suddivise in due grandi categorie:

- le politiche concernenti attività volte principalmente a conservare o tutelare la risorse come l'ambiente e il territorio (cfr. politiche da II.A.1 a II.A.8);
- le politiche concernenti attività tendenti principalmente a trasformare il territorio (cfr. politiche da II.A.9 a II.A.13).

Come già detto gli obiettivi pianificatori cantonali che sintetizzano le politiche settoriali sono coordinati tra di loro e costituiscono, nel loro insieme, la politica per l'uso razionale e parsimonioso del suolo in vista della realizzazione del Modello per l'organizzazione del territorio.

2.4 La politica in materia di componenti naturali del territorio

Questa politica settoriale scaturisce dagli studi che hanno permesso di mettere in evidenza la ricchezza e l' alto interesse delle componenti naturali del territorio ticinese.

Essa si propone pertanto di assegnare alla loro salvaguardia un' attenzione accresciuta, tutelando l' ambiente di vita del maggior numero possibile di comunità animali e vegetali (III.A.1.a) e di conservare le testimonianze che consentono la lettura e lo studio del paesaggio naturale e della sua evoluzione (III.A.1.b). Per fare ciò è indispensabile coordinare le attività umane che hanno un impatto sul territorio con gli interessi della protezione della natura (III.A.1.c), promuovere ulteriori studi (III.A.1.d), elaborare apposite pianificazioni (III.A.1.f).

Condizione per il successo della promozione e della tutela del patrimonio naturalistico cantonale saranno d' un canto la proporzionalità degli interventi i quali dovranno essere graduati a seconda del valore scientifico accertato dei beni da tutelare e dell' intensità delle minacce che sugli stessi incombono, come pure l' impegno di informare e sensibilizzare le Autorità e la popolazione.

Pure rinunciando a stabilire delle priorità e delle modalità di coordinamento fra i vari obiettivi, ciò che dovrà trovare riscontro a livello di attuazione pratica nell' ambito delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche, la Commissione ritiene tuttavia opportuno porre l' accento sulla necessità dell' adeguatezza delle misure concrete a salvaguardia delle componenti naturali del territorio per rapporto alle esigenze di altre politiche settoriali.

Con altre parole deve esistere un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le restrizioni necessarie, tenendo dunque conto della necessità di rendere compatibili le misure di protezione delle componenti naturali in genere con il benessere della popolazione, con le necessità di sviluppo socio-economico del paese, nonché con il grado di sicurezza indispensabile per le persone (ad esempio in materia di sicurezza idraulica dei bacini imbriferi) e il patrimonio di un territorio ampiamente edificato e urbanizzato.

2.5 La politica forestale

L' area forestale copre la metà circa del territorio cantonale.

Da questa constatazione quantitativa, come pure da quelle qualitative relative alle molteplici funzioni del bosco e alle preoccupazioni di ordine fitosanitario, scaturiscono gli obiettivi della politica forestale.

Politica che in questo ambito viene a completare quella federale: la competenza centrale in materia è del resto parecchio limitata.

L' art. 18 cpv., 3 LPT stabilisce infatti che "l' area boschiva è definita e protetta dalla legislazione federale".

In particolare si intende privilegiare la funzione protettiva del bosco (III.A.2.b), ponendo l' attenzione di volta in volta sulla funzione prevalente di ogni comparto.

Per raggiungere questi obiettivi il Cantone si propone, segnatamente, di incrementare le vie d' accesso al bosco onde facilitarne la cura, limitandone nel contempo l' uso motorizzato ai privati anzitutto per scopi ricreativi, di sostenere le strutture operative, in particolare aziende forestali, e di promuovere la formazione professionale.

2.6 La politica in materia di territorio agricolo

Anche la politica agricola cantonale è dipendente in misura sensibile da quella federale ed ha anzitutto il compito di completarla: il territorio agricolo del Cantone, segnatamente quello per l' avvicendamento delle colture (SAC), è esiguo e minacciato nella sua esistenza, d' un canto, dalla trasformazione della sua destinazione per soddisfare esigenze insediative o infrastrutturali e, dall' altro canto, dalla cessazione della coltivazione in particolare nelle aree marginali o di montagna. In considerazione di ciò la politica in materia di territorio agricolo si propone

innanzitutto di mantenere una sufficiente superficie affinché l' agricoltura possa adempiere, oltre alla sua funzione di approvvigionamento, anche a quella di tutela del paesaggio e di protezione del territorio (III.A.3.a).

Da ciò si deduce la necessità di utilizzare i mezzi della pianificazione del territorio per conservare in termini qualitativi e quantitativi il territorio idoneo all' agricoltura (III.A.3.b).

In consonanza con il corrispondente mandato di legge federale e con la recente legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo la politica fissa l' obbligo di compensare l' eventuale diminuzione della superficie agricola (III.A.3.c) e promuove il recupero di aree inselvatichite, la gestione dei terreni di difficile coltivazione e la gestione ecologica dei prati secchi (III.A.3.d).

2.7 La politica in materia di pericoli naturali

Le caratteristiche geografiche, climatiche e geologiche, del territorio ticinese fanno sì che lo stesso sia soggetto a numerosi e frequenti pericoli naturali, determinati da valanghe, alluvioni, inondazioni o dall' instabilità geologica dei pendii.

Gli studi di base relativi a questi fenomeni hanno già comportato l' emanazione della recente legge sui pericoli naturali.

La politica in materia si propone innanzitutto di limitare e possibilmente evitare le conseguenze negative di azioni permanenti o temporanee nei confronti delle attività umane (III.A.4.a).

Per raggiungere questo obiettivo sarà pertanto necessario perfezionare il grado di conoscenza dei meccanismi che presiedono ai singoli fenomeni naturali e della loro distribuzione sul territorio (III.A.4.b), studiare i territori soggetti a pericoli naturali e promuovere gli interventi di risanamento e di premunizione necessari (III.A.4.c).

Secondo una basilare logica di prevenzione nel contempo sarà altresì necessario predisporre i provvedimenti pianificatori idonei ad evitare insediamenti in zone critiche e fissare le condizioni per un adeguato uso del suolo in tali zone (A.III.4.d).

Le modalità di attuazione pratica di tale obiettivo sono del resto ampiamente disciplinate dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990.

2.8 La politica in materia di carichi ambientali

Ritenuto che il Piano direttore, quale strumento di coordinamento e di indirizzo delle attività di incidenza territoriale a medio termine, esplica un' importante funzione preventiva intesa ad evitare il degrado ambientale e a migliorare la qualità della vita, la politica in materia di carichi ambientali permea tutte le altre politiche che lo compongono

Nella politica settoriale specifica, pertanto, vengono espressi i principi di comportamento più generali, fermo restando che, al di là delle enunciazioni generiche degli obiettivi, si dovranno pure ossequiare le direttive e le imposizioni, talvolta più rigorose, di altre leggi settoriali, come ad esempio la legge sui trasporti o il piano di risanamento dell' aria, il piano dei trasporti, ecc.

In questo senso gli obiettivi esprimono, innanzitutto, la necessità di tutelare l' ambiente in tutte le sue componenti necessarie per la vita (III.A.5.a).

Per fare ciò sarà necessario coordinare le politiche settoriali tra di loro e le attività d' incidenza territoriale al fine di contrastare le tendenze al degrado della qualità dell' aria, delle acque e del suolo e all' aumento dell' inquinamento sonoro (III.A.5.b).

Sarà altresì necessario assoggettare ad una valutazione di compatibilità ambientale ogni nuovo rilevante progetto di utilizzazione del territorio (III.A.5.c), promuovere la ricerca scientifica in materia ambientale e l' informazione delle Autorità e della popolazione (III.A.5.d).

Le valutazioni di compatibilità ambientale dovranno essere assoggettate ai criteri dell' Ordinanza federale concernente l' esame dell' impatto sull' ambiente (OEIA) del 19 ottobre 1988 e della Legge federale sulla protezione ambientale (LPA),

segnatamente con riguardo alle modalità di esame stabilite dall' art. 9.

Più specificatamente, la politica nel campo della tutela e del risanamento della qualità dell' aria si propone di incentivare la messa in atto di politiche integrate atte ad organizzare in modo coerente le attività suscettibili di degradarla (III.A.5.e), di intervenire a livello pianificatorio e organizzativo in modo da ridurre gli spostamenti con veicoli privati (III.A.5.f) e le emissioni nocive nelle zone insediative e industriali (III.A.5.g).

Per tutti questi scopi il Cantone si propone inoltre di promuovere il risparmio energetico e la sostituzione con vettori energetici meno inquinanti, segnatamente mediante l' approvvigionamento del Paese con il gas naturale (III.A.5.g).

La politica in materia di limitazione dell' inquinamento fonico si propone innanzitutto di eliminarlo alla fonte e subordinatamente di impedirne la propagazione o di isolare fonicamente gli edifici (III.A.5.i). Per fare ciò sarà necessario vegliare sull' adempimento dei compiti fissati dall' apposita Ordinanza federale (III.S.1, m, n).

La politica in materia di protezione del suolo si propone di preservare la salute e la fertilità dello stesso promuovendo l' uso misurato del territorio e l' uso corretto dei prodotti chimici.
Per ottenere questi risultati occorrerà acquisire la conoscenza sull' attuale stato, non solo di fertilità, ma anche di salute del suolo e informare convenientemente le Autorità e la popolazione (A.III.5.o), nonché in seguito stabilire una strategia per preservare dall' inquinamento i suoli fertili e impedire l' ulteriore aggravamento dell' inquinamento dei suoli dove la fertilità fosse già minacciata o compromessa (III.A.5.o, p).

La politica in materia di protezione delle acque si propone avantutto di preservare le acque superficiali e sotterranee dall' immissione di sostanze nocive, mediante adeguati provvedimenti pianificatori (III.A.5.q): la priorità dovrà essere riservata a quelle falde acquifere non ancora contaminate o preservate da qualsiasi infiltrazione.
Accanto a ciò sarà necessario continuare con decisione l' opera di depurazione in atto (III.A.5.r), garantire un sufficiente deflusso nei corsi d' acqua (III.A.5.s) e mantenere, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del territorio, lo stato naturale dei loro corsi (III.A.5.t).

La politica in materia di eliminazione dei rifiuti si propone di attuare su scala cantonale, regionale o locale l' organizzazione e il coordinamento della raccolta separata, dell' eliminazione e del riciclaggio dei rifiuti (III.A.5.u).
Per fare ciò sarà necessario consolidare a livello pianificatorio le localizzazioni e le aree idonee per la formazione di discariche per le differenti classi di rifiuti (III.A.5.v), organizzare la raccolta e lo smistamento dei rifiuti speciali (III.A.5.w), come pure predisporre l' insediamento di adeguati impianti per l' eliminazione dei veicoli inservibili (III.A.5.z).
A tale riguardo occorrerà intervenire tempestivamente e con severità per esaminare la compatibilità degli impianti e anzitutto depositi già esistenti, con studi di impatto ambientale e con le esigenze della protezione in generale del suolo e delle acque.

2.9 La politica in materia di approvvigionamento idrico

Questa politica fissa innanzitutto l' obiettivo di garantire un approvvigionamento di acqua potabile sufficiente e duraturo (III.A.6.a). A questo scopo essa prevede, accanto alla necessità di aggiornare costantemente le conoscenze sulle caratteristiche qualitative e quantitative dell' acqua delle sorgenti e delle falde (III.A.6.b), quella di operare in modo incisivo a livello pianificatorio per preservare la qualità dell' acqua (III.A.6.c).

Inoltre sarà necessario pianificare l' uso delle riserve idriche costituite mediante le apposite zone di protezione (III.A.6.d), coordinare la distribuzione dell' acqua potabile (III.A.6.e) e informare la popolazione per promuovere una modifica del comportamento verso un uso più razionale e parsimonioso dell' acqua (III.A.6.f), e valutare i modi più razionali di approvvigionamento segnatamente per i bisogni industriali (III.A.6.g).

Infine occorrerà completare i dispositivi anti-incendio nei comuni ancora sprovvisti o insufficientemente dotati (III.A.6.h).

2.10 La politica in materia di approvvigionamento energetico

Questa politica si propone innanzitutto di garantire un approvvigionamento del Cantone sufficiente, sicuro, ecologico, economico e bene distribuito sul territorio (III.A.7.a).

Per raggiungere questo risultato occorre promuovere il risparmio e l' uso razionale di tutti i differenti vettori energetici, favorendo inoltre l' uso di quelli indigeni rigenerabili (III.A.7.b) e promuovere l' approvvigionamento del Cantone in gas naturale (III.A.7.c).

Il Cantone di propone altresì di conseguire il graduale riscatto degli impianti idroelettrici (III.A.7.f).

L' attuazione di questa politica energetica richiede inoltre la promozione della ricerca scientifica, della sperimentazione e dell' informazione pubblica sulle sue finalità (III.A.7.e).

2.11 La politica in materia di paesaggio

Questa politica è intesa a valorizzare un' immagine del paesaggio che, tenendo conto delle sue peculiarità formali, culturali, e storiche e delle forze che lo trasformano, evolva nel rispetto delle esigenze della pianificazione del territorio. A questo scopo occorre innanzitutto promuovere un' immagine del paesaggio cantonale che delinei chiaramente le aree insediative rispetto al territorio non insediato, preservando le attività agricole, forestali e le componenti naturali e culturali del paesaggio (III.A.8.a e art. 4 cpv. 1 OPT).

Per questo si promuove la composizione paesaggistica dei territori di fondovalle mediante le linee di forza del paesaggio riportate nelle rappresentazioni grafiche e limitando l' espansione incontrollata dell' area boschiva.

La Commissione ha voluto porre l' accento sulla necessità di frenare l' avanzamento incontrollato del bosco, ed ha introdotto un nuovo capoverso all' obiettivo III.A.8.a, postulando anzitutto misure atte a fissare, e di conseguenza conoscere, il limite del bosco mediante l' allestimento di un catasto.

Per l' attuazione pratica di tale obiettivo difetta per il momento una valida base legale, che si auspica possa essere definita nell' ambito dell' aggiornamento della legislazione federale forestale attualmente in atto.

Prendendo in considerazione suggestioni proposte da alcune associazioni ambientaliste si è voluto anche introdurre il concetto di promozione del recupero delle componenti naturali del paesaggio nelle aree insediative, nonché la necessità di rivalutazione delle rive, non solo dei laghi, ma anche dei fiumi e di conseguenza delle loro golene (III.A.8.d).

Inoltre la politica in materia di paesaggio si propone di promuovere il carattere urbano dei territori destinati agli insediamenti residenziali e commerciali, in particolare negli agglomerati urbani, nonché di ristrutturare urbanisticamente le aree industriali e artigianali (III.A.8.b).

Questo obiettivo dovrà trovare un' adeguata rispondenza qualitativa da parte delle autorità preposte e degli operatori.

In quest' ottica si è voluto anche introdurre il concetto della necessità di rivalorizzare il ruolo del verde urbano

Più concretamente questa politica indica per di più la necessità di promuovere la conservazione dei beni culturali e dei territori monumentali (III.A.8.c), ossia di quei territori colonizzati, un tempo parte integrante della vita socio-economica del Paese ancora ben conservati, ma le cui vestigia sono oggi minacciate dall' abbandono. Non meno importante è la volontà di tener conto degli interessi paesaggistici nell' ambito della pianificazione e della costruzione di infrastrutture e di impianti terrestri e aerei, in particolare al di fuori delle zone edificabili (III.A.8.e).

Anche in materia di paesaggio il successo della politica richiede la promozione della ricerca scientifica e la diffusione dell' informazione sui suoi risultati (III.A.8.f).

2.12 La politica in materia di ricreazione e di turismo

Partendo dalla constatazione secondo cui quasi tutto il territorio cantonale si presta, seppure in modo diversificato, alla funzione ricreativa, la specifica politica si propone di migliorare il coordinamento tra tale funzione e le altre che si esplicano sul territorio, agendo contemporaneamente sulla domanda e sull' offerta turistico-ricreativa e poggiando essenzialmente su criteri qualitativi.

A questo scopo bisogna integrare le funzioni ricreativa e turistica del territorio in una politica di offerta qualificata e diversificata di strutture ed infrastrutture, compatibilmente con le esigenze della protezione dell' ambiente e della natura e con la valorizzazione del paesaggio.

Così facendo si tende a soddisfare contemporaneamente i bisogni in materia di ricreazione della popolazione, sia indigena o residente, sia di quella turistica (III.A.9.a).

Dall' obiettivo precedente deriva anche la necessità di promuovere la complementarietà funzionale in materia di ricreazione e di turismo tra i comprensori della fascia lacustre e quelli del loro retroterra e di montagna, nel rispetto tuttavia delle capacità ricettive del territorio e delle esigenze della popolazione locale (III.A.9.b).

D' altro canto assumono viepiù importanza la qualità dell' ambiente e la cura del paesaggio, costruito e non costruito, per cui questa politica si propone di sostenere le misure che i comuni dovranno intraprendere per la loro protezione e valorizzazione (III.A.9.c).

Più concretamente questa politica si propone di promuovere la realizzazione di adeguate e differenziate strutture di soggiorno (III.A.9.d), di promuovere la realizzazione di infrastrutture culturali, ricreative e sportive, privilegiando le soluzioni intercomunali, di favorire le misure per rendere percorribili e fruibili le rive dei laghi e dei fiumi e quelle che consentono il consolidamento delle stazioni invernali esistenti (III.A.9.e).

Cometerà anzitutto alle schede di coordinamento indicare ad esempio quali stazioni invernali debbono essere potenziate o stabilire un elenco dei sentieri o delle passeggiate lungo la riva dei fiumi e dei laghi che meritano di essere realizzate, rispettivamente che devono essere rese accessibili al pubblico.

Gli obiettivi potranno comunque in questi casi essere perseguiti solo con una sana collaborazione fra gli enti interessati, vale a dire i privati, i Comuni, il Cantone e gli enti turistici.

La stessa cosa vale per l' obiettivo che si propone, infine, di promuovere mediante la collaborazione dei Comuni nell' ambito dei loro piani regolatori, la realizzazione di aree di svago all' interno delle zone residenziali, di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri (III.A.9.f).

2.13 La politica in materia di insediamenti

Con la politica in materia di insediamenti si intende favorire un' equilibrata distribuzione della popolazione e delle attività sul territorio onde ridurre la tendenza all' accentramento della stessa verso gli agglomerati urbani e garantire ai Comuni dei comprensori periferici e di montagna una sufficiente base demografica. La medesima politica dovrà comunque nel contempo anche preoccuparsi di rafforzare l' entità urbanistica e funzionale dei poli e sub-poli cantonali e regionali. D' altro canto la promozione dell' attuazione del Modello per l' organizzazione del territorio è fortemente dipendente dalle scelte ubicative per servizi e infrastrutture d' importanza sovracomunale, che il Cantone intende promuovere in consonanza con la gerarchia dell' insediamento fissata al capitolo II.A.0.2.2 (III.A.10.a, b).

Con la politica dell' insediamento si intende altresì promuovere un corretto rapporto spaziale tra zone insediative e zone libere da insediamenti. E' questo un obiettivo particolarmente importante ritenuto che solo in questo modo si possono garantire spazi di scelta affinché, da un lato, anche le future generazioni abbiano l' opportunità di soddisfare i loro bisogni in un paesaggio vario ed ordinato, nonché, dall' altro lato, risultino, per quanto possibile, salvaguardate sufficienti aree ampie e contigue per un esercizio razionale dell' agricoltura, nonché per la vita delle specie animali e vegetali esistenti (III.A.10.b).

La politica in materia di insediamenti poggia in gran parte sulla partecipazione consapevole delle Autorità comunali, le quali nell' ambito dell' elaborazione e della revisione dei rispettivi piani regolatori dovranno, in consonanza con quanto richiesto dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio, definire le zone edificabili in base ai bisogni della popolazione residente, alle prognosi di evoluzione demografica dei prossimi 15 anni, agli obiettivi di sviluppo economico e al ruolo che ogni Comune è chiamato a svolgere nel contesto del Modello per l' organizzazione territoriale. Ciò può comportare, anche se bisogna agire con la necessaria prudenza, che le zone edificabili manifestamente sovradimensionate possano essere ridotte (III.A.10.d).

Le scelte e gli indirizzi degli obiettivi dovranno comunque, nel limite del possibile, intaccare il meno possibile l' autonomia del Comune in materia di scelte urbanistiche.

Ai Comuni del resto incombe la responsabilità principale per il raggiungimento degli obiettivi in materia di insediamenti tramite un accurato allestimento dei piani regolatori ed un puntuale adeguamento nell' ambito della loro revisione.

Coerentemente con il principio costituzionale che vuole un uso razionale e parsimonioso del suolo questa politica si propone di favorire la densificazione dell' insediamento e il carattere misto delle zone residenziali, tutelando nel contempo la residenza primaria ed il piccolo commercio (III.A.10.e) e di converso limitando, dove necessario, le residenze secondarie (III.A.10.g).

I Comuni dovranno, dal canto loro, promuovere soluzioni intercomunali, soprattutto per il soddisfacimento dei bisogni in materia di equipaggiamento con infrastrutture e servizi pubblici (III.A.10.h).

Il Cantone intende inoltre promuovere una politica attiva degli enti pubblici nell' acquisizione di terreni, nella messa a disposizione di abitazioni primarie a pigione moderata, favorendo nel contempo il rinnovo del parco immobiliare esistente e l' accesso alla proprietà dell' alloggio.

Accanto agli obiettivi prevalentemente a carattere quantitativo la politica dell'

insediamento deve necessariamente porre, ciò che non è sempre stato il caso in passato, l'accento anche su obiettivi a carattere qualitativo.

Così sarà necessario: riconsiderare la struttura degli insediamenti in funzione del necessario promovimento dell'uso dei mezzi pubblici di trasporto e degli spostamenti non motorizzati (III.A.10.i); migliorare la qualità della vita nelle zone insediative favorendo con misure pianificatorie la protezione contro i rumori, il risparmio energetico, l'approvvigionamento con beni di consumo giornaliero, l'uso dei mezzi pubblici e collettivi di trasporto, nonché gli spostamenti a piedi e in bicicletta (III.A.10.l).

Inoltre bisognerà tendere al miglioramento della qualità urbanistica degli insediamenti, in particolare riqualificando i quartieri residenziali di recente formazione, riabilitando i centri storici e i nuclei tradizionali e promuovendo il disegno urbano per i nuovi insediamenti (III.A.10.m).

2.14 La politica in materia di zone di attività industriali ed artigianali

Questa politica è parte integrante di quella in materia di insediamenti. La sua importanza ha tuttavia consigliato di trattarla separatamente.

Essa si propone innanzitutto di assicurare le premesse di pianificazione del territorio per promuovere la realizzazione degli obiettivi cantonali di politica economica attinenti al promovimento del livello tecnologico delle aziende, all'impiego di mano d'opera qualificata e all'occupazione nei comprensori periferici e di montagna (III.A.11.a).

A questo scopo le premesse spaziali vengono realizzate mediante mirate pianificazioni delle zone industriali d'interesse cantonale (Biasca e Piano di Magadino) e di quelle d'interesse regionale designate dai programmi di sviluppo delle Regioni (III.A.11.b).

La politica in materia di zone di attività, tuttavia, non può essere disgiunta dalle esigenze della protezione dell'ambiente e dalle altre di natura pianificatoria. Pertanto essa si propone di assicurare il miglior livello di compatibilità delle attività che si svolgono nelle zone industriali ed artigianali esistenti (III.A.11.c); di subordinare la pianificazione di nuove zone industriali e l'ampliamento di quelle esistenti ad una verifica di compatibilità con dette esigenze (III.A.11.d); e di assicurare l'accessibilità delle zone industriali ed artigianali con mezzi di trasporto pubblici o collettivi (III.A.11.e).

Più concretamente ancora questa politica si propone di ovviare, con il concorso degli enti locali, a talune carenze operative riscontrate in precedenza e, pertanto, di assicurare la tempestiva messa a disposizione degli operatori economici degli spazi idonei allo sviluppo delle loro attività.

Ciò può avvenire, segnatamente, mediante la promozione della realizzazione progressiva delle necessarie opere di urbanizzazione, la pratica di un'attiva politica fondiaria da parte degli enti pubblici (III.A.11.f) ed, eventualmente, anche mediante la messa a disposizione da parte degli stessi enti di edifici ad uso industriale ed artigianale (III.A.11.g).

Un'attenzione particolare è inoltre stata prestata alle esigenze di approvvigionamento del Paese con materiali interi. La specifica politica si propone di assicurare tale fabbisogno compatibilmente con le esigenze della pianificazione del territorio e con quelle della protezione dell'ambiente (III.A.11.h), designando e riservando tuttavia le aree di potenziale estrazione di materiali inerti pregiati in modo da poterle tempestivamente attivare in caso fossero dati gli estremi del bisogno (III.A.11.i).

Per quanto concerne gli impianti di lavorazione esistenti questa politica prevede di

assicurarne l' esercizio quando, a ragion veduta, risultassero compatibili con le importanti esigenze della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente (III.A.11.l).

Altrettanta attenzione è riservata alla particolare attività rappresentata dall' estrazione e dalla lavorazione delle pietre naturali.

Questa politica si propone di assicurare lo sfruttamento razionale delle cave esistenti, compatibilmente con le esigenze della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente (III.A.11.m); di regolare, nell' ambito dei Piani regolatori, le zone di estrazione e di lavorazione attinenti alle cave (III.A.11.n) e di studiare le possibilità di smaltimento dei detriti di lavorazione (III.A.11.o).

2.15 La politica in materia di trasporti e di vie di comunicazione

Questa politica è rivolta a sostenere l' attuazione degli obiettivi del Modello dell' organizzazione del territorio, segnatamente a soddisfare la domanda di mobilità necessaria per le relazioni del Ticino con l' estero e per quelle al suo interno in consonanza con lo sviluppo socio-economico dei diversi comprensori.

D' altro canto il soddisfacimento della domanda di mobilità potrà avvenire solo entro i limiti dettati dalle esigenze della protezione dell' ambiente e nel rispetto qualitativo e quantitativo del territorio (III.A.12.a).

La realizzazione di questo obiettivo generale dovrà essere promossa adottando misure di pianificazione del territorio e di politica del traffico, informando la popolazione sui vantaggi di un comportamento individuale rispettoso dell' ambiente e promuovendo l' uso dei mezzi pubblici di trasporto (III.A.12.b), non solo per la mobilità delle persone, ma anche, e soprattutto, per il traffico di merci a lunga distanza (trasporto combinato) (III.A.12.c).

La strategia degli interventi comporta anzitutto di sostenere la realizzazione di una nuova trasversale alpina ferroviaria lungo il tracciato gottardiano per il trasporto delle persone e delle merci. Linea che dovrà tuttavia rispettare le esigenze della protezione dell' ambiente e del territorio (III.A.12.d).

Molto importante in quest' ambito sarà la scelta del tracciato, specie nella misura in cui si dovrà tenere appunto conto della protezione dell' ambiente e delle necessità di uso parsimonioso del territorio.

Nel limite del possibile si dovranno tenere in considerazione soluzioni che permettono il tracciato, ovvero in galleria, ovvero "contro-montagna".

Nel contempo dovranno essere migliorati i collegamenti ferroviari con gli altri Cantoni e con la Lombardia e dovranno essere valutate le possibilità di potenziare ed estendere le ferrovie regionali esistenti, segnatamente per offrire valide alternative al traffico individuale su gomma, per le relazioni transfrontaliere con l' Italia (III.A.12.e).

Importante in quest' ambito appare anzitutto anche il mantenimento dell' attuale esistente linea del Gottardo, non da ultimo frenando tutte le iniziative o le tendenze che potrebbero determinare un eventuale smantellamento.

Infine, in materia di relazioni del Ticino con l' estero, questa specifica politica si propone il consolidamento dei collegamenti aerei con i principali centri aeroportuali svizzeri ed esteri, nei limiti concessi dalle esigenze della protezione dell' ambiente (III.A.12.f).

In materia stradale si mira anzitutto a salvaguardare la funzionalità dell' autostrada ticinese, in particolare per le relazioni viarie cantonali e regionali (III.A.12.g).

Per quanto attiene ai problemi di mobilità all' interno del Cantone e per contribuire al coordinamento e all' integrazione funzionale degli agglomerati urbani all' interno della "città-regione" e al sostegno del potenziale di sviluppo specifico ad ogni comprensorio, la politica in materia di trasporti e di vie di comunicazione prevede di costituire dei sistemi di trasporto in cui i diversi mezzi di spostamento siano

funzionalmente integrati (III.A.12.h) e di promuovere l' uso dei mezzi, non solo pubblici, ma anche collettivi, in particolare per gli spostamenti pendolari verso i poli regionali, tra i poli regionali stessi e per i movimenti all' interno degli agglomerati urbani (III.A.12.i).

D' altro canto, a livello di agglomerati urbani sarà necessario attuare misure di moderazione del territorio, organizzative e in particolare con una politica dei posteggi (III.A.12.l) a ciò finalizzata.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere dedicata alla ricerca della compatibilità ambientale delle strade, per renderle più sicure, nonché per conservarne il patrimonio (III.A.12.m).

Infine rientra pure quale componente di questa politica la promozione degli spostamenti a piedi, in bicicletta e in motociclo, realizzando, prioritariamente negli agglomerati urbani, reti di percorsi appositi (III.A.12.n).

2.16 La politica in materia di difesa integrata

La politica della difesa integrata è prevalentemente un compito della Confederazione e comprende numerosi aspetti, tra i quali, segnatamente, la difesa armata e la protezione civile ma anche la prevenzione delle catastrofi, l' assicurazione dell' approvvigionamento alimentare del Paese e la tutela degli oggetti culturali.

I Cantoni sono tenuti a contribuirvi nell' ambito delle competenze che sono loro riservate.

Questa politica prevede pertanto di collaborare alla realizzazione della difesa integrata, assicurando le basi per la sopravvivenza in caso di eventi catastrofici, di perturbamento economico o di eventi bellici, promuovendo la realizzazione delle infrastrutture della protezione civile secondo la specifica pianificazione cantonale e garantendo un' efficace organizzazione d' intervento (III.A.13.a).

Nella materia specifica della difesa militare questa politica si propone di assicurare la funzionalità delle installazioni militari che hanno un ruolo attuale nella difesa e la funzionalità delle piazze d' armi esistenti, coordinandole con la pianificazione del territorio e con le esigenze della protezione dell' ambiente.

Essa si propone inoltre di verificare la compatibilità delle piazze di esercitazione e di tiro militari con le esigenze della protezione dell' ambiente, della natura e del paesaggio e con la funzione agricola e ricreativa del territorio.

Pure i poligoni di tiro esistenti andranno verificati in ordine alla loro sicurezza e compatibilità ambientale per poi consolidare con misure pianificatore l' esistenza di quelli che proprio sotto questo aspetto hanno le necessarie garanzie per durare nel tempo. Per i nuovi poligoni di tiro bisognerà indirizzarsi verso soluzioni intercomunali (III.A.13.d).

Come postulato da alcune associazioni ambientaliste nelle loro osservazioni, bisognerà infine predisporre le necessarie infrastrutture per salvaguardare i beni culturali mobili e le misure per proteggere i monumenti in caso di pericoli, di catastrofe o di eventi bellici (III.A.13.e).

3. DECISIONI SULLE OPPOSIZIONI PRESENTATE DA 14 COMUNI E DA UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

3.1 Considerazioni generali

La procedura di adozione degli obiettivi pianificatori cantonali sarà retta, dopo la sua entrata in vigore, dalla legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT), in particolare dal suo art.

16.

Gli obiettivi pianificatori cantonali, unitamente alle schede di coordinamento e alle rappresentazioni costituiscono, dal profilo strutturale, la parte costitutiva del Piano direttore, cioè quella parte giuridicamente rilevante: essi assumono le caratteristiche di normative di legge, adottate con decreto legislativo, e diventano pertanto vincolanti come norme generali ed astratte per tutte le autorità con compiti di incidenza territoriale.

La procedura di pubblicazione del rapporto esplicativo e degli obiettivi pianificatori cantonali, come già precisato nel messaggio del Consiglio di Stato, è avvenuta in conformità con l' art. 6 lett. e) della legge edilizia (LE), previo annuncio nel Foglio ufficiale, sugli albi comunali e sui quotidiani del Cantone tra il 2 maggio ed il 1 luglio 1989.

La medesima procedura, come già detto, è ora precisata all' art. 16 LALPT, al cui cpv. 3 sono disciplinati i termini e i mezzi di impugnazione:

"I Comuni, gli altri enti pubblici e le regioni possono presentare opposizioni al Gran Consiglio contro i contenuti degli obiettivi pianificatori cantonali entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione".

La facoltà di opporsi alla parte vincolante del progetto di piano pubblicato, segnatamente contro il contenuto degli obiettivi pianificatori cantonali, compete pertanto a tutte le autorità, dalla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni, alle regioni, ed infine anche a tutti gli altri enti, come ad esempio i consorzi di Comuni, le corporazioni di carattere regionale e in genere tutti gli organismi della collettività (in questo senso il Commentario della legge federale sulla pianificazione del territorio N. 6 all' art. 9 LPT).

Poiché i piani direttori vincolano le autorità, e non di contro i privati, non hanno facoltà di presentare opposizioni avverse al progetto di obiettivi pianificatori cantonali, da un lato, i privati, nonché, dall' altro lato, le associazioni di diritto privato come ad esempio il WWF, la Lega svizzera per la protezione della natura o la Società ticinese per l' arte e la natura.

Alcune di queste organizzazioni hanno comunque presentato delle osservazioni, delle quali la Commissione ha potuto tenere conto nell' ambito dell' esame dei singoli obiettivi pianificatori.

Poiché sono state presentate parecchie opposizioni, la maggior parte d' altronde solo a titolo cautelativo, nei confronti degli obiettivi pianificatori cantonali con riferimento comunque specifico al contenuto del rapporto esplicativo, appare doveroso ricordare come a quest' ultimo non sia conferito alcun valore giuridico.

Come precisato nei preamboli del progetto di Piano direttore il rapporto esplicativo costituisce il compendio, privo di qualsiasi valore giuridico, in grado comunque di fornire tutte le informazioni necessarie per una approfondita e comprensibile lettura del Piano medesimo.

Ne discende pertanto che le opposizioni possono avversare unicamente i singoli obiettivi così come presentati nel progetto, con eventuali domande di stralcio, di modifica o di complemento, ma non possono invece riferirsi a singole esposizioni, precisazioni o ad altri elementi che influenzano o determinano le scelte del Piano direttore così come contenute nel rapporto esplicativo.

Le opposizioni contro tutti gli strumenti operativi, vale a dire contro le concrete modalità di coordinamento, dovranno invece essere presentate nell' ambito della

procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche, sia di competenza del Gran Consiglio, sia di competenza del Consiglio di Stato (art. 17 e 18 LALPT).

Tutte le opposizioni presentate nell' ambito della presente procedura di approvazione degli obiettivi pianificatori cantonali, nella misura in cui concernono esclusivamente elementi del rapporto esplicativo o singoli oggetti, rispettivamente proposte di modalità di coordinamento di conflitti e di attività di incidenza territoriale devono di conseguenza in questa sede essere respinte siccome irricevibili.

Proprio per questo, anche se la procedura non prevede il diritto dei Comuni, delle Regioni e degli altri enti di diritto pubblico di essere sentiti, la Commissione ha ritenuto opportuno sentire le delegazioni dei Municipi di Stabio e di Mendrisio, sia per la qualità e l' importanza dei problemi da loro sollevati, sia perché le loro opposizioni si riferivano, almeno in parte, a concrete richieste di modifica dei singoli obiettivi pianificatori cantonali.

3.2 Evasione delle singole opposizioni

3.2.1 Opposizione del Comune di Stabio

3.2.1.1 Opposizione all' obiettivo A.O.a1 (obiettivi per l' organizzazione territoriale): Il Municipio del Comune di Stabio, riprendendo rivendicazioni già puntualmente formulate nell'ambito delle due procedure di consultazione, postula che il Comune di Stabio venga riconosciuto, per la sua importanza e a dipendenza delle sue ottime prospettive di sviluppo futuro, come polo regionale, o in subordine, come sub-polo regionale.

La Commissione ha sentito in data 17 ottobre 1990 una delegazione del Municipio che ha confermato l' aspirazione del Comune di Stabio, per la sua importanza economica e per le sue potenziali prospettive di sviluppo, di essere riconosciuto come polo o sub-polo regionale.

La medesima delegazione ha del resto avuto modo di confermare che l' opposizione presentata dal Comune non si riferisce al contenuto dell' obiettivo come tale sulla gerarchia della centralità, bensì in definitiva contro l' esposizione del Consiglio di Stato nel rapporto esplicativo dalla quale emerge la mancata classificazione del Comune di Stabio nel novero dei poli e sub-poli regionali.

Dopo aver preso atto delle argomentazioni della delegazione del Municipio, la Commissione ha ritenuto, in pratica all' unanimità, che effettivamente Stabio possiede tutte le carte per assumere il ruolo di sub-polo regionale: in particolare tenendo in considerazione l' importanza che il Comune già riveste, sia a livello economico, sia per ciò che attiene alla presenza di tutta una serie di servizi (Centro di sdoganamento, dogana, scuola media, zona industriale, ecc.) per di più con la prospettiva di un concreto potenziale di sviluppo. Non da ultimo anche a dipendenza della sua precipua posizione geografica come punto di collegamento fra la Svizzera e l' Italia.

La Commissione ritiene pertanto di poter invitare il Consiglio di Stato a rivedere la sua scelta e a voler di conseguenza seriamente ponderare la possibilità di correggere in questo senso l' attuale struttura e modello della centralità così come attualmente esposta nel rapporto esplicativo.

Per ciò che attiene invece all' evasione in questa sede dell' opposizione del Comune di Stabio va comunque rilevato come l' obiettivo contestato si imponga unicamente di "promuovere la gerarchia della centralità, segnatamente realizzando i servizi e le

infrastrutture indispensabili al ruolo assegnato al polo cantonale, ai poli di importanza cantonale, ai poli e ai sub-poli regionali e ai singoli Comuni".

Dal rapporto esplicativo (A.O II.15) effettivamente risulta che il Comune di Stabio non é per il momento annoverato fra i poli e i sub-poli regionali.

Il Consiglio di Stato nella sua prospettiva di struttura funzionalmente gerarchica della centralità secondo il modello per l' organizzazione territoriale ha per il momento incluso nei poli d' importanza cantonale i centri degli agglomerati Chiasso-Mendrisio, non ritenendo di dover includere ulteriormente Stabio nell' elenco dei poli regionali o sub-regionali.

Non da ultimo perché Stabio non fa per il momento parte di un' organizzazione di diritto privato tra i Comuni nel seno della quale gli stessi possano rivendicare determinate attività verso un certo polo.

L' obiettivo così formulato ha comunque il pregio di non pregiudicare le possibilità del Comune di Stabio di essere in futuro, come auspicato dalla Commissione, preso in considerazione, specie sulla scorta dei suoi prospettabili sviluppi, nel novero dei poli regionali o sub-regionali.

L' obiettivo si prefigge infatti unicamente di promuovere la gerarchia della centralità, lasciando naturalmente anch' esso agli strumenti operativi di fissare i criteri pianificatori e di conseguenza la struttura della centralità secondo il modello per l' organizzazione territoriale.

Come precisato dal Consiglio di Stato nel messaggio, nella sua attuale formulazione l' obiettivo "consente senz' altro in futuro di procedere a delle modifiche nell' ambito della struttura della centralità e di designare pertanto, a dipendenza delle necessità e dei processi di sviluppo intervenuti, nuovi poli regionali o sub-regionali.

Viste le premesse e le considerazioni di cui sopra, l' opposizione del Comune di Stabio deve pertanto essere respinta.

3.2.1.2 Opposizione all' obiettivo III.A.10.1 (definizione delle zone insediative dei Comuni):

Il Comune di Stabio si oppone in definitiva all' obiettivo così formulato, postulando che la definizione delle zone insediative dei Comuni in base ai bisogni della popolazione residente non debba essere riferita genericamente alla prognosi di evoluzione demografica dei prossimi 15 anni, bensì verificata di volta in volta per ogni singolo Comune tenendo in debita considerazione le situazioni particolari della realtà locale.

In occasione dell' incontro con la Commissione la Delegazione del Municipio ha comunque precisato di aver più che altro voluto esprimere delle considerazioni, senza mettere in discussione la formulazione dell' obiettivo come tale.

Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato nel messaggio la normativa ed il periodo di preventivabile crescita estesa sull' arco di 15 anni si uniformano con i dettami dell' art. 15 LPT nella misura in cui specificano che le zone edificabili comprendono i terreni idonei all' edificazione prevedibilmente necessari all' edificazione e urbanizzazione entro 15 anni. L' art. 15 LPT é norma d' altronde direttamente applicabile ai fini della pianificazione: non abbisogna quindi di una legislazione esecutiva cantonale.

Lo stesso periodo di 15 anni é del resto contemplato anche per le altre leggi federali, come la legge contro l' inquinamento delle acque o la legge che promuove

la costruzione di abitazioni e l' accesso alla loro proprietà (cfr. Commentario alla LPT N. 21 all' art. 15).

Il medesimo Tribunale federale ha avuto più volte modo di precisare che "provvedimenti che riducono la zona edificabile corrispondono all' interesse pubblico laddove a tale zona sia stata attribuita una superficie eccedente ai bisogni prevedibili nel corso dei prossimi 10-15 anni" (in questo senso ad esempio DTF 103 I.a 250 segg.).

E' quindi proprio un compito precipuo della pianificazione del territorio quello di riservare le aree edificabili necessarie allo sviluppo del Comune, così da frenare ogni possibilità di insediamento sparso, rispettivamente di evitare che il Comune si carichi di costi sproporzionati di urbanizzazione.

Non va infatti dimenticato che, almeno dal profilo teorico, i terreni necessari all' edificazione secondo i criteri pianificatori devono poi anche essere interamente urbanizzati entro il medesimo periodo (art. 19 cpv. 2 LPT).

E' d' altra parte vero che, se da un lato spetta al Piano regolatore di fissare la zona edificabile per ogni singolo Comune, dall' altro lato, compete poi proprio al Piano direttore fornire le indicazioni sulle incidenze regionali in materia di insediamento sulla scorta di una visione d' insieme sulla composizione della popolazione, sulla sua distribuzione e sulle conseguenze per la sistemazione del territorio (art. 6 LPT).

La Commissione ha comunque compreso le preoccupazioni del Comune di Stabio e rileva che in pratica nell' ambito della verifica di una zona insediativa non si potrà certo prescindere da un' approfondita e seria ponderazione dei concreti interessi locali in gioco.

L' art. 15 lett. a) LPT prevede comunque espressamente che i terreni già edificati in larga misura dovranno essere contemplati nelle zone edificabili, per il che in questi casi i dezonamenti dovrebbero al massimo costituire un' eccezione, mentre che per le zone non ancora edificate i Comuni saranno chiamati ad esperire delle serie indagini sulle loro pianificazioni e sulle loro riserve di aree edificabili necessarie allo sviluppo del Comune.

L' obiettivo A 10 lett. d) così come formulato sembra poter soddisfare tutte queste esigenze della pianificazione territoriale, lasciando del resto ampi spazi di manovra per i singoli Comuni.

Anche questa opposizione formulata dal Comune di Stabio deve pertanto essere respinta.

3.2.1.3 Opposizioni generiche:

Il Comune di Stabio formula inoltre alcune opposizioni, in parte solo delle osservazioni, in materia di politica forestale, di pericoli naturali, di carichi ambientali, di approvvigionamento idrico, di zone industriali e artigianali, di trasporti e di difesa integrata che concernono chiaramente concrete misure operative che formeranno oggetto delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni geografiche: esse devono pertanto essere respinte siccome irricevibili nell' ambito della presente adozione degli obiettivi pianificatori cantonali.

Tutte le opposizioni presentate dal Comune di Stabio, nella misura in cui sono ricevibili, sono pertanto respinte.

3.2.2 Opposizioni del Comune di Mendrisio

3.2.2.1 Opposizione all' obiettivo pianificatorio cantonale III.A.3.c (obiettivi in materia di territorio agricolo):

Il Municipio del Comune di Mendrisio, senza presentare richieste specifiche di modifica o di completazione concrete, avversa l' obiettivo così come formulato nella misura in cui la compensazione per eventuali diminuzioni della superficie agricola viene attuata per il tramite del recupero di equivalenti superfici da destinare all' agricoltura.

In data 17 ottobre 1990 la Commissione ha avuto modo di sentire una Delegazione del Municipio di Mendrisio: la stessa ha confermato le sue, sicuramente, legittime preoccupazioni che hanno portato all' opposizione contro gli obiettivi in materia di territorio agricolo, riferita al territorio in zona "Adorna" contemplata da un piano della zona di pianificazione ai sensi della LPT e del DEPT, ciò che arrischia di comportare una dezonizzazione a favore del territorio agricolo SAC: si tratta di una zona ove il Comune é intenzionato in un prossimo futuro di insediare il suo Centro sportivo (tre campi da gioco, pista di atletica, posteggi, ecc.).

La Delegazione del Municipio, sentite le argomentazioni di alcuni membri della Commissione, ha d' altronde anche sottolineato come la loro opposizione non si riferisca specificatamente all' obiettivo A.3. lett. c), essendo anzitutto intenzione del Comune, stata quella di segnalare il problema e rendere edotta l' autorità sull' esistenza, nell' ambito dell' attuazione pratica dell' obiettivo, di evitare un' applicazione troppo rigorosa che non lascia spazio alle necessità preponderanti e particolari dei singoli Comuni.

Il problema sollevato dal Comune di Mendrisio appare giustificato e dovrà trovare un' adeguata risposta nell' ambito dell' applicazione ed interpretazione dell' obiettivo: il vincolo in materia agricola, dovrà, nel limite del possibile, sempre essere commisurato alle necessità dei Comuni, tenendo conto dell' interesse pubblico prioritario e, non da ultimo, anche delle situazioni pianificatorie precedenti. Si renderà pertanto necessaria una ponderazione, di volta in volta, dei vari interessi in gioco.

Per ciò che attiene all' evasione dell' opposizione bisogna comunque ribadire che l' obiettivo contestato, così come formulato, sia in perfetta sintonia con la legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989, votata all' unanimità dal Gran Consiglio ed entrata in vigore il 23 gennaio 1990.

La medesima legge, ancorato il principio secondo cui il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all' agricoltura, statuisce espressamente al suo art. 2 che "il Cantone delimita nel Piano direttore cantonale le superfici per l' avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all' utilizzazione agricola.

Per principio dunque il territorio agricolo come sarà definito e delimitato dalle rappresentazioni grafiche non dovrebbe poter essere diminuito, fatta eccezione per casi in cui si devono salvaguardare importanti esigenze della pianificazione del territorio. Queste eventuali diminuzioni della superficie agricola, per dei casi eccezionali sono rigorosamente subordinate alla compensazione, anzitutto in natura, vale a dire con terreno idoneo con caratteristiche analoghe, nonché, soltanto in subordine, per il tramite del versamento di un contributo pecuniario.

Ne discende che l' opposizione del Comune di Mendrisio nella misura in cui chiede una modifica dell' obiettivo A.10.3 deve essere respinta: l' obiettivo persegue esattamente gli scopi sanciti da una legge cantonale votata all' unanimità dal Gran Consiglio addirittura solo pochi mesi fa.

L' opposizione risulta invece irricevibile nella misura in cui avversa il piano della zona di pianificazione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio e del relativo decreto esecutivo sull' ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio: il Municipio del Comune di Mendrisio del resto ha già inoltrato ricorso nella dovuta sede, vale a dire innanzi al Consiglio di Stato nella sua veste di autorità di impugnazione.

Va da sé che il medesimo Comune di Mendrisio, proprio con riferimento al sedime situato in zona "Adorna", potrà semmai riproporre le medesime argomentazioni ed aggravarsi contro il dezonamento mediante ricorso nell' ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

Nella misura in cui la stessa risulta ricevibile, l' opposizione del Comune di Mendrisio deve pertanto essere interamente respinta.

3.2.2.2 Opposizione all' obiettivo III.A.13.C (obiettivi in materia di difesa integrata): Il Comune di Mendrisio, a titolo anzitutto cautelativo, postula la soppressione del suo poligono di tiro, poiché, da un lato, vincola una grande zona da destinare all' industria, nonché, dall' altro lato, non é più compatibile con le normative federali in materia di sicurezza e di protezione in generale dell' ambiente.

Le preoccupazioni e le riserve del Comune di Mendrisio meritano senz' altro di essere verificate nell' ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

L' obiettivo contestato si prefigge unicamente di "consolidare dal profilo pianificatorio i poligoni di tiro esistenti, verificando la loro compatibilità ambientale a favore di soluzioni intercomunali per i nuovi poligoni di tiro".

Come giustamente fa rilevare il Consiglio di Stato nel messaggio, e come anche ampiamente precisato nel rapporto esplicativo (II. pag. 114) giusta l' art. 24 dell' Ordinanza sul tiro a segno fuori dal servizio militare del 29 novembre 1935 gli impianti necessari per le piazze di tiro, e specialmente le costruzioni a riparo e i ricoveri dei marcatori, sono a carico dei Comuni.

La costruzione e la manutenzione dei medesimi impianti compete al Comune, ritenuto che in caso di mancanza di una piazza di tiro adatto nel suo territorio, l' autorità militare cantonale può anche ordinare ed autorizzare la costruzione di una piazza di tiro comunale sul territorio di un altro Comune.

L' obiettivo contestato prevede d' altronde il consolidamento dei poligoni di tiro esistenti a condizione che gli stessi siano compatibili con le esigenze in materia di protezione dell' ambiente.

Anche se, come specificato dal Consiglio di Stato nel messaggio, il poligono di tiro di Mendrisio, dopo gli accertamenti esperiti dal Dipartimento militare cantonale in collaborazione con gli addetti alla Sezione energia e protezione dell' aria e dell' Ufficio federale di tiro, sembra ossequiare tutte le condizioni poste dalla legge federale sulla protezione dell' ambiente e della sua Ordinanza contro l' inquinamento fonico, al Comune di Mendrisio resta salvaguardata la possibilità di eventualmente opporsi al mantenimento del suo poligono di tiro nell' ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

Ne discende che l' opposizione del Comune di Mendrisio deve essere respinta siccome irricevibile anche nella misura in cui si riferisce alla richiesta di stralcio o di modifica dell' obiettivo III.A.13.d in materia di difesa integrata.

Tutte le opposizioni presentate dal Comune di Mendrisio, nella misura in cui sono ricevibili, vanno pertanto respinte.

3.2.3 Opposizioni del Comune di Arbedo-Castione

Il gravame del Comune di Arbedo-Castione è stato inoltrato a titolo anzitutto cautelativo in attesa di conoscere i contenuti delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche, richiamando del resto precedenti osservazioni già presentate nell' ambito delle procedure di consultazione.

Le opposizioni si riferiscono a quattro precisi punti che non costituiscono comunque materia oggetto della procedura di approvazione degli obiettivi pianificatori cantonali.

3.2.3.1 Opposizione al tracciato della nuova trasversale alpina (NTFA) per ciò che attiene al proprio territorio giurisdizionale:

Il Comune si aggrava esclusivamente contro concrete misure operative che formeranno naturalmente oggetto delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche: esse vanno pertanto respinte siccome irricevibili nell' ambito della presente adozione degli obiettivi pianificatori cantonali.

3.2.3.2 Opposizione all' impostazione del Piano direttore con riguardo alla misure di protezione all' inquinamento fonico nelle zone residenziali:

L' opponente critica la mancanza di chiare e concrete indicazioni sulle modalità di intervento.

Evidentemente le misure concrete dovranno essere indicate e specificate nei dettagli nelle schede di coordinamento, mentre che gli obiettivi in materia di limitazione dell' inquinamento fonico III.A.5 lett. i), lett. l), lett. m) e lett. n) sembrano in condizione di tener validamente testa a quelle che sono le preoccupazioni esternate dal Comune di Arbedo-Castione, specie con l' adozione di un catasto dei rumori come imperativamente imposto dall' Ordinanza contro l' inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF): essa pretende infatti che entro il 1992 sia stato allestito il catasto dei rumori provenienti dagli impianti fissi (strade, impianti ferroviari, aeroporti, impianti industriali e artigianali, nonché i poligoni di tiro).

3.2.3.3 Opposizione degli obiettivi in materia di pericoli naturali nella misura in cui non prevedono specificatamente misure di protezione della zona industriale attraverso la realizzazione di arginature lungo i fiumi Ticino e Moesa:

Si tratta di una richiesta che non ha nulla a che fare con la presente procedura e che risulta pertanto irricevibile.

3.2.3.4 Opposizione agli obiettivi in materia di componenti naturali del territorio nella misura in cui, comunque solo nel rapporto esplicativo, si definisce come zona protetta o da proteggere anche la zona della Valle di Arbedo:

Si tratta di un' opposizione che dovrà essere semmai formulata nell' ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche e che risulta pertanto in questa sede irricevibile.

Tutte le opposizioni presentate dal Comune di Arbedo-Castione, nella misura in cui sono ricevibili, vanno pertanto respinte.

3.2.4 Opposizioni del Comune di Bellinzona

Le opposizioni della Città di Bellinzona sono espressamente indirizzate alla parte costitutiva del Piano direttore ed in particolare pertanto agli obiettivi pianificatori cantonali: di fatto comunque le osservazioni e le censure concernono concreti problemi di conflitto e dovranno di conseguenza essere riproposte ed evase nella procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

3.2.4.1 Opposizione al tracciato della NTFA nella misura in cui interessa il proprio territorio giurisdizionale:

Il Comune di Bellinzona auspica un tracciato anzitutto in galleria e mette in evidenza i sacrifici che già ha dovuto sopportare per mettere a disposizione delle FFS terreno particolarmente pregiato.

Va da sé che le preoccupazioni esternate dal Municipio di Bellinzona, di cui si è già detto nella parte generale di questo rapporto e che in gran parte risultano condivise da codesta Commissione, costituiscono materia che dovrà trovare riscontro nella procedura di approvazione delle concrete modalità di coordinamento, vale a dire nell'ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

In questa sede l'opposizione risulta irricevibile.

3.2.4.2 Opposizione alle prospettive di nuovo piano viario specie con riguardo al progetto di aggancio centrale con l'autostrada e la strada lungo la sponda sinistra del fiume Ticino:

La Città di Bellinzona auspica altre soluzioni e ripropone la richiesta di formazione di un nuovo allacciamento autostradale sulla N2 all'altezza dell'ex Birreria in conformità all'impostazione concettuale degli studi pianificatori in atto e prospettati da un gruppo di lavoro appositamente incaricato dal Comune.

La materia formerà naturalmente oggetto delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche e risulta pertanto irricevibile in questa sede.

3.2.4.3 Richiesta di attuazione di ulteriori protezioni foniche lungo la strada autostradale Galbisio-Carasso:

Gli obiettivi pianificatori cantonali in materia di prevenzione e di riduzione dei carichi ambientali III.A.S sono in grado di ampiamente soddisfare le esigenze e le preoccupazioni del Comune di Bellinzona.

Essi si prefiggono infatti, sia misure preventive intese a combattere l'inquinamento fonico eliminando alla fonte o impedendo la propagazione, nonché isolando fonicamente gli edifici, sia concrete misure per la riduzione dei rumori secondo le possibilità d'azione per la protezione delle persone dai rumori dannosi e molesti indicate nell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1985 (OIF).

Va da sé che, per quanto sopra esposto, l'opposizione del Comune di Bellinzona risulta irricevibile nella misura in cui pretende interventi concreti sul tratto autostradale Carasso-Galbisio, rispettivamente la pubblicazione di progetti definitivi.

Si tratta di materia che dovrà formare oggetto dei piani di dettaglio e che dovrà pertanto trovare eventualmente riscontro nell'ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

3.2.4.4 Il Comune di Bellinzona presenta inoltre qualche osservazione con riguardo al contenuto del rapporto esplicativo al punto B.3.II. pag. 137, in materia di approvvigionamento idrico con cui si precisa che "l' eventuale utilizzazione intensiva della riserva di Gnosca é da posporre all'esaurimento razionale delle attuali possibilità di approvvigionamento attraverso un potenziamento delle reti a livello intercomunale":

Il Comune di Bellinzona, a titolo solo di precisazione, mette l' accento sulla necessità di potenziamento delle reti a livello intercomunale subordinato al fatto che sia sempre possibile garantire la potabilità delle attuali fonti di approvvigionamento.

Si tratta di una preoccupazione generica, del resto solo marginalmente commentata nel rapporto esplicativo, e che non può certo formare oggetto di opposizione nella presente procedura di approvazione degli obiettivi pianificatori cantonali.

Essa deve pertanto essere respinta siccome irricevibile.

3.2.4.5 Il Comune di Bellinzona formula inoltre cautelativamente opposizione ad eventuali decisioni che comportino il mantenimento dello stand di tiro di Bellinzona o eventualmente la collocazione di un poligono consortile di tiro in zona Saleggi o nei terreni di sua proprietà nei Comuni di Gorduno o Gnosca:

Richiamando espressamente le argomentazioni già esposte nell' ambito delle opposizioni presentate dal Comune di Mendrisio sul medesimo problema, non si può anche su questo punto che rimandare eventuali opposizioni della Città di Bellinzona alla procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

Tutte le opposizioni presentate dal Comune di Bellinzona, nella misura in cui sono ricevibili, vanno pertanto respinte.

3.2.5 Opposizione del Comune di Coldrerio

3.2.5.1 Il Comune di Coldrerio non si aggrava contro un obiettivo specifico degli obiettivi pianificatori cantonali pubblicati:

Esso si limita infatti a chiedere "che la zona in località "Fornaci" venga inclusa in zona industriale".

In sostanza il Comune di Coldrerio si oppone anche in questa sede alla pubblicazione ad opera del Dipartimento dell' ambiente in corrispondenza di parte di territorio precedentemente insediativo in località "Fornaci" e destinato ad un recupero quale superficie per l' avvicendamento colturale (SAC).

Rilevando che é sempre ancora pendente dinnanzi al Consiglio di Stato il ricorso presentato dal Comune contro la menzionata pubblicazione della zona di pianificazione, va ribadito, come già messo in evidenza nel messaggio, che la gerarchia e la designazione delle zone industriali viene anzitutto fissata dalla legge sul promovimento dell' industria e dell' artigianato industriale del 27 maggio 1986.

L' eventuale inclusione dei terreni in località "Fornaci" in zona agricola potrà comunque formare oggetto di ricorso ad opera del Comune di Coldrerio nell' ambito delle procedure di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

In questa sede il ricorso del Comune di Coldrerio deve essere respinto siccome irricevibile.

3.2.6 Opposizioni del Comune di Giornico

3.2.6.1 Il gravame del Comune di Giornico, seppure espressamente riferito agli obiettivi pianificatori, concerne di fatto, ovvero concreti problemi locali che potranno semmai formare oggetto della procedura di approvazione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche, ovvero questioni che riguardano il piano regolatore, leggi fiscali o comunque altre leggi settoriali, ma che non hanno nulla a che vedere, né con il Piano direttore, né pertanto con la presente procedura di adozione degli obiettivi pianificatori cantonali.

3.2.6.2 Opposizione generica contro gli obiettivi in materia di territorio agricolo III.A.3:

Il Comune di Giornico, con argomenti invero non sempre di facile interpretazione contesta la collocazione di alcuni terreni ubicati nelle zone "Ogazzo", "Nech/Ram" in parte anche "Prozeras" in zona agricola.

Ritiene ingiusto sacrificare tanto terreno ad un' agricoltura ormai poco pratica a scapito della necessità del Comune di avere a disposizione ulteriore terreno in zona industriale.

Nel medesimo spirito il Comune di Giornico rivendica la possibilità di attribuire alla zona industriale i terreni in località "Pardoss/Ogazzo" e "Fröi/Monda Polac".

Si postula inoltre la possibilità di trasformazione in casa di abitazione degli esistenti rustici e stalle in zona "Nante", "Ogazzo/Vall", "Cribbiago" e "Campagna".

Nella misura in cui le opposizioni in qualche modo agli obiettivi pianificatori cantonali, esse concernono comunque concrete misure operative che formeranno oggetto delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

Le medesime opposizioni dovranno pertanto essere respinte siccome irricevibili nell' ambito della presente procedura di adozione degli obiettivi pianificatori cantonali.

3.2.6.3 Rivendicazioni di uno svincolo autostradale per la bassa Leventina in territorio del Comune di Giornico e richiesta di attuazione di ulteriori protezioni foniche lungo la strada autostradale:

La richiesta di nuovo allacciamento autostradale dovrà essere riproposta, sia in altra sede innanzi alle competenti Autorità cantonali e federali, sia nell' ambito della prossima procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

Per ciò che attiene invece alle preoccupazioni del Comune di Giornico riguardanti la protezione dei rumori lungo l' asse autostradale si ribadisce quanto già esposto nell' evasione delle opposizioni del Comune di Bellinzona.

Gli obiettivi pianificatori cantonali in materia di prevenzione e di riduzione dei carichi ambientali (A.5) sono in grado di ampiamente soddisfare le esigenze e le preoccupazioni del Comune di Giornico.

Essi si prefiggono infatti, sia misure preventive intese a combattere l' inquinamento fonico eliminando alla fonte o impedendo la propagazione, nonché isolando fonicamente gli edifici, sia concrete misure per la riduzione dei rumori secondo le possibilità d' azione per la protezione delle persone dai rumori dannosi e molesti indicati nell' Ordinanza contro l' inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF).

Per quanto esposto, l' opposizione del Comune di Giornico risulta irricevibile nella misura in cui pretende interventi concreti sul tratto autostradale per proteggere le località di "Castello", "Cesura", "Al Tirolo" e "Giont".

Si tratta del resto di materia che dovrà formare oggetto dei piani di dettaglio e che dovrà pertanto trovare eventualmente riscontro nell' ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

3.2.6.4 Opposizioni generiche:

Il Comune di Giornico formula inoltre alcune rivendicazioni, o forse meglio osservazioni generiche riguardanti:

- l' aumento delle indennità a favore dei Comuni di Bodio e Giornico per la perdita di privativa sulle forniture di energia elettrica alla Monteforno e alla Lonza SA;
- l' erogazione ai Comuni di Valle di una parte delle tasse per la concessione dell' utilizzo dei corsi d' acqua;
- la necessità di frenare l' insufficiente deflusso minimo delle cascate della "Cramosina" e della "Fonda" e del torrente Barolgia".

Si tratta di temi che non hanno nulla a che vedere con la presente procedura di adozione degli obiettivi pianificatori cantonali: le opposizioni vanno pertanto in questa sede respinte siccome irricevibili.

Nella misura in cui sono ricevibili, tutte le opposizioni del Comune di Giornico devono essere respinte.

3.2.7 Opposizioni del Comune di Giubiasco

Il Comune di Giubiasco, riservandosi già sin d' ora di presentare le medesime opposizioni nell' ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche, formula alcune rivendicazioni che chiaramente concernono concreti problemi di conflitto non ricevibili in questa sede.

3.2.7.1 Rivendicazioni che riguardano il tracciato della NTFA nella misura in cui interessa il proprio territorio giurisdizionale:

Il Comune di Giubiasco auspica che l' attraversamento ferroviario della linea di base dovrà essere realizzato con gli accorgimenti tecnici per rispettare i limiti dei potenziali inquinanti.

Con altre parole il Comune di Giubiasco, come già quello di Bellinzona, chiede già sin d' ora che venga riservata la dovuta attenzione allo studio del tracciato di dettaglio della NTFA tenendo conto degli interessi pubblici del Comune di salvaguardare il più possibile il proprio territorio.

Come già detto nella parte generale di questo rapporto le preoccupazioni esternate dal Municipio di Giubiasco sono condivise dalla Commissione: esse dovranno comunque costituire materia nell' ambito della procedura di approvazione delle concrete modalità di coordinamento, vale a dire nell' ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

In questa sede l' opposizione del Comune di Giubiasco deve essere respinta siccome irricevibile.

3.2.7.2 Richiesta di ulteriore aggancio centrale con l' autostrada tra Arbedo e Camorino:

Anche su questo punto non possiamo che integralmente riprendere quanto già esposto nell' evasione delle opposizioni del Comune di Bellinzona.

La materia dovrà formare oggetto della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche e risulta pertanto irricevibile in questa sede.

3.2.7.3 Richiesta di eliminazione del poligono di tiro dei Saleggi:

Ancora una volta non possiamo che integralmente richiamare quanto esposto nell' evasione delle opposizioni del Comune di Mendrisio e di Bellinzona.

Eventuali opposizioni al mantenimento dello stand di tiro dovranno essere presentate nell' ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

In questa sede l' opposizione del Comune di Giubiasco deve essere respinta siccome irricevibile.

3.2.7.4 A titolo abbondanziale il Comune di Giubiasco postula inoltre "il mantenimento delle riserve idriche a Gnosca e a Giubiasco ritenuto che la misura di captazione della riserva idrica di Gnosca (N. 4) non debba superare i 400 l al secondo":

Si tratta naturalmente di una preoccupazione generica, del resto solo marginalmente commentata nel rapporto esplicativo, e che non può pertanto formare oggetto di opposizione nella presente procedura di approvazione degli obiettivi pianificatori cantonali.

Tale opposizione deve pertanto essere respinta in questa sede siccome irricevibile.

Tutte le opposizioni presentate dal Comune di Giubiasco, nella misura in cui sono ricevibili, vanno pertanto respinte.

3.2.8 Opposizioni del Comune di Montagnola

3.2.8.1 Il Comune di Montagnola, dichiarandosi d' accordo con i principi generali enunciati dal Piano direttore, formula qualche critica con riguardo alla leggibilità del documento, sostenendo che gli obiettivi pianificatori avrebbero dovuto essere pubblicati contemporaneamente con le schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche:

Il medesimo Comune esprime pure qualche critica sulla procedura per l' adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche, nella misura in cui la competenza era stata interamente conferita al Consiglio di Stato.

La questione dovrebbe essere risolta con l' adozione dei nuovi art. 17 e 18 LALPT.

3.2.8.2 Opposizioni riguardanti i carichi ambientali dell' autostrada (svincolo Lugano-sud) e l'inquinamento fonico dell' aria e del suolo determinato dall' autostrada e dall' aeroporto di Agno:

Il Comune di Montagnola auspica misure concrete atte a garantire la protezione dell' inquinamento anzitutto fonico, criticando la mancanza di chiare e concrete indicazioni sulle modalità di intervento.

Le misure concrete dovranno comunque essere indicate e specificate nei dettagli nelle schede di coordinamento, mentre gli obiettivi in materia di limitazione dell' inquinamento fonico A.5 lett. i), l), m) e n) sembrano in condizione di tenere

validamente testa in futuro a quelle che sono le preoccupazioni esternate dal Comune di Montagnola, specie con l'adozione di un catasto dei rumori come imperativamente imposto dall'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1985 (OIF).

Entro il 1992 essa impone infatti che sia stato allestito il catasto dei rumori provenienti dagli impianti fissi (strade, impianti ferroviari, aeroporti, impianti industriali e artigianali, nonché i poligoni di tiro).

Si tratta comunque di materia che dovrà trovare riscontro nell'ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

Il gravame del Comune di Montagnola deve pertanto esser respinto siccome irricevibile.

3.2.9 Opposizioni del Comune di Pazzallo

3.2.9.1 Opposizioni generiche contro la concessione globale di protezione delle componenti naturali del paesaggio (obiettivi III.A.1):

Il Comune di Pazzallo si oppone contro una non ben precisata inclusione dei terreni in località "Ronco" in una zona di protezione delle componenti naturali del paesaggio che pregiudicherebbe ogni possibilità di edificazione futura.

Il Comune si oppone del resto anche genericamente ad eventuali violazioni dell'autonomia comunale ad opera del Piano direttore.

Si tratta di un'opposizione che dovrà semmai essere formulata e riproposta nell'ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche che deve pertanto in questa sede essere respinta siccome irricevibile.

3.2.10 Opposizione del Comune di Paradiso

3.2.10.1 Opposizione all'obiettivo in materia di trasporti e di vie di comunicazione (III.A.12.d):

Il Comune di Paradiso espone qualche critica contro il menzionato obiettivo ritenendo che nello stesso non sono contemplate concrete e vincolanti misure per proteggere il proprio territorio dalle immissioni nocive nell'ambito della realizzazione della NTFA.

Il Comune di Paradiso contesta il contenuto del rapporto esplicativo nella misura in cui tratta "in maniera troppo generica" la questione dell'impatto ambientale che determinerà la realizzazione della nuova linea ferroviaria alpina nord-sud.

Con altre parole il Comune di Paradiso chiede che vengano date maggiori indicazioni e garanzie per ciò che attiene alle misure di contenimento dei carichi ambientali, già preannunciando una energica opposizione a qualsiasi possibile ulteriore aumento del traffico ferroviario attraverso il proprio territorio.

Si tratta di preoccupazioni che anche la Commissione, come già detto nella parte generale di questo rapporto, condivide, ma che dovranno naturalmente essere trattate nell'ambito della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

Sarà in questa sede che saranno trattate le scelte operative e risolte le situazioni di conflitto.

L' opposizione del Comune di Paradiso nella misura in cui chiede che vengano indicate misure concrete e vincolanti per proteggere il proprio territorio dalle emissioni prodotte dalla NTFA devono pertanto in questa sede essere respinte siccome irricevibili.

3.2.10.2 Opposizione contro gli obiettivi in materia di trasporti e di vie di comunicazione III.A.12.h in materia di relazioni intercomunali e comunali:
Il Comune di Paradiso, sempre riferendosi al contenuto del rapporto esplicativo, chiede nuovamente la realizzazione della strada di cabotaggio Brentino-Stazione FFS-Cornaredo e la realizzazione della galleria stradale Cornaredo-Piano del Vedeggio.

Il Comune di Paradiso postula interventi concreti così da consentire un decongestionamento del traffico sul raccordo autostradale Lugano-sud, in particolare sul tratto finale che attraversa appunto la zona intensamente edificata del Comune, nonché sul lungolago Paradiso-Lugano

Il Comune auspica anzitutto che tali zone abbiano così la possibilità di riprendere il loro ruolo principale di attrazione turistica.

Anche in questo caso il Comune di Paradiso postula interventi e misure concrete che potranno e dovranno essere contemplate nelle schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche.

Ne discende che in questa sede anche questa opposizione del Comune di Paradiso deve essere respinta siccome irricevibile.

Tutte le opposizioni presentate dal Comune di Paradiso, nella misura in cui sono ricevibili, vanno pertanto respinte.

3.2.11 Opposizione del Comune di Pregassona

Il Comune di Pregassona, a titolo puramente cautelativo, presenta qualche opposizione riguardante la protezione delle componenti naturali del paesaggio nella sua concezione globale, la carta delle priorità dell' agricoltura, nonché la struttura dell' insediamento, riservandosi poi di ritirare le stesse dopo aver avuto la possibilità di esaminare le schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche.

Il Comune di Pregassona non formula comunque nessuna concreta opposizione agli obiettivi pianificatori cantonali, né formula richieste specifiche di risoluzione di problemi di conflitto.

L' opposizione cautelativa del Comune di Pregassona va pertanto in questa respinta siccome irricevibile.

3.2.12 Opposizione del Comune di Sementina

Il Comune di Sementina si limita a ripostulare anche in questa sede la sua ferma opposizione all' inclusione dei fondi situati in località "Pro di Monich" in zona agricola e chiedendo, per l' interesse pubblico locale, che i medesimi territori vengano assegnati alla zona edificabile R3a.

Per la medesima problematica è già pendente un ricorso innanzi al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di adozione del piano regolatore del Comune di Sementina.

Va da sé che il Comune di Sementina avrà la facoltà di riproporre la medesima opposizione anche nell' ambito della prossima procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

In questa sede il ricorso del Comune di Sementina deve essere respinto siccome irricevibile.

3.2.13 Opposizione del Comune di Sigirino

3.2.13.1 Opposizione agli obiettivi in materia di prevenzione e di riduzione dei carichi ambientali (III.A.5.v):

Il Comune di Sigirino non si oppone di fatto concretamente al contenuto o alla formulazione dell' obiettivo A.5.v che si propone di consolidare a livello pianificatorio le localizzazioni e le aree di riserva delle superfici idonee per discarica di classe I/II e III, ma si oppone di contro energicamente al progetto di discarica del tipo III in zona "Divano".

Il Comune, riprendendo argomentazioni già sollevate in altre sedi e nell' ambito delle due procedure di consultazione, mette l' accento, da un lato sul valore del territorio in questione come zona agricola di interesse paesaggistico, nonché, dall' altro lato, l' incompatibilità d' impatto ambientale con le necessità del bosco, rispettivamente della falda freatica.

L' opposizione del Comune di Sigirino si riferisce comunque ad una concreta misura operativa che formerà oggetto delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

L' opposizione non essendo riferita al contenuto specifico di un obiettivo pianificatorio cantonale, deve pertanto in questa sede essere respinta siccome irricevibile.

3.2.13.2 Opposizione alla limitazione della zona artigianale in località "Pezza":

Il Comune di Sigirino, senza opporsi ad un obiettivo pianificatorio cantonale, chiede che, conformemente alla volontà del Municipio, la zona in località "Pezza" venga definita zona artigianale.

Si tratta di un problema che concerne anzitutto la procedura di adozione del piano regolatore che potrà semmai in subordine formare oggetto della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

Anche questa opposizione del Comune di Sigirino non concerne tuttavia la procedura qui in esame e deve pertanto in questa sede essere respinta siccome irricevibile.

Tutte le opposizioni presentate dal Comune di Sigirino, nella misura in cui sono ricevibili, vanno pertanto respinte.

3.2.14 Opposizione del Comune di Tenero-Contra:

Il Comune di Tenero-Contra, senza avversare nessuno degli obiettivi pianificatori cantonali pubblicati, formula una formale opposizione cautelativa d'ordine, contro il documento nella sua integrità, ritenuto che "dal documento non si può rilevare la misura di incidenza degli obiettivi nel nostro territorio giurisdizionale per mancanza di una chiara documentazione grafica".

Si tratta di una opposizione generica, non riferita agli obiettivi pianificatori cantonali, e che deve pertanto essere respinta in ordine siccome irricevibile.

3.2.15 Opposizione del Patriziato di Arbedo-Castione

3.2.15.1 Opposizione agli obiettivi in materia di componenti naturali del territorio nella misura in cui, comunque solo nel rapporto esplicativo, si definisce come zona protetta o da proteggere anche la zona della Valle di Arbedo:

Il Patriziato, in quanto proprietario di vasti appezzamenti di terreno nella Valle di Arbedo, si oppone a titolo anzitutto cautelativo che una parte di tale territorio venga definito come "zona protetta o da proteggere".

Si tratta naturalmente di una concreta misura che formerà semmai oggetto della procedura di adozione delle schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche.

Ne discende che il gravame del Patriziato di Arbedo deve in questa sede essere respinto siccome irricevibile.

4. DECISIONE SULLE OPPOSIZIONI PRESENTATE DA TRE PRIVATI CITTADINI

4.1 Ricorsi presentati dai signori Giuseppe e Giuseppina Balerna concernenti i loro fondi siti in territorio del Comune di Novazzano

Come già spiegato nelle considerazioni della parte generale, in virtù del diritto federale ed in applicazione dell'art. 6 lett. e) della legge edilizia cantonale, rispettivamente degli art. 16 cpv. 3, 17 cpv. 3, 18 cpv. 3 e 22 cpv. 1 LALPT, il diritto di opposizione contro il contenuto del Piano direttore compete unicamente ai Comuni, agli altri Enti pubblici e alle Regioni, esclusi pertanto i privati cittadini.

Questo anche in virtù del principio della legge federale, sancito anche dell'art. 22 cpv. 1 LALPT, secondo cui il Piano direttore vincola unicamente le Autorità e le Regioni.

I privati cittadini, per contro, avranno se del caso la facoltà di tutelare i loro interessi nell'ambito dell'applicazione dei disposti del Piano direttore da parte dei Comuni, segnatamente nell'ambito di un'eventuale procedura di revisione del Piano direttore.

In questa sede i gravami presentati da privati cittadini devono essere respinti in ordine siccome irricevibili.

4.2 Opposizioni presentate dai signori Giuseppe e Guglielmina Pedroni in Balerna per i loro fondi siti in territorio del Comune di Balerna

Come già spiegato nelle considerazioni della parte generale, in virtù del diritto federale ed in applicazione dell'art. 6 lett. e) della legge edilizia cantonale, rispettivamente degli art. 16 cpv. 3, 17 cpv. 3, 18 cpv. 3 e 22 cpv. 1 LALPT, il diritto

di opposizione contro il contenuto del Piano direttore compete unicamente ai Comuni, agli Enti pubblici e alle Regioni, esclusi pertanto i privati cittadini.

Questo anche in virtù del principio della legge federale, sancito anche dell' art. 22 cpv. 1 LALPT, secondo cui il Piano direttore vincola unicamente le Autorità e le Regioni.

I privati cittadini, per contro, avranno se del caso la facoltà di tutelare i loro interessi nell' ambito dell' applicazione dei disposti del Piano direttore da parte dei Comuni, segnatamente nell' ambito di un' eventuale procedura di revisione del Piano direttore.

In questa sede i gravami presentati da privati cittadini devono essere respinti in ordine siccome irricevibili.

4.3 Opposizione presentata dalla Comunione ereditaria fu Manetti Gianfranco in Bironico

Come già spiegato nelle considerazioni della parte generale, in virtù del diritto federale ed in applicazione dell' art. 6 lett. e) della legge edilizia cantonale, rispettivamente degli art. 16 cpv. 3, 17 cpv. 3, 18 cpv. 3 e 22 cpv. 1 LALPT, il diritto di opposizione contro il contenuto del Piano direttore compete unicamente ai Comuni, agli Enti pubblici e alle Regioni, esclusi pertanto i privati cittadini.

Questo anche in virtù del principio della legge federale, sancito anche dell' art. 22 cpv. 1 LALPT, secondo cui il Piano direttore vincola unicamente le Autorità e le Regioni.

I privati cittadini, per contro, avranno se del caso la facoltà di tutelare i loro interessi nell' ambito dell' applicazione dei disposti del Piano direttore da parte dei Comuni, segnatamente nell' ambito di un' eventuale procedura di revisione del Piano direttore.

In questa sede i gravami presentati da privati cittadini devono essere respinti in ordine siccome irricevibili.

5. CONCLUSIONI

L' adozione mediante decreto legislativo degli obiettivi pianificatori cantonali sancisce nel contempo l' entrata in vigore della prima parte costitutiva e vincolante per le autorità con compiti d' incidenza territoriale di uno strumento operativo, come lo è appunto il Piano direttore cantonale, indispensabile per regolare i conflitti e prevenire i processi degenerativi dell' uso del nostro territorio.

Il Piano direttore dovrà del resto anche esplicare un' importante funzione preventiva che può concretizzarsi nell' anticipare e quindi evitare certi effetti di degrado ambientale legati alle attività nel territorio.

L' obiettivo principale della politica globale, e subordinatamente di ogni intervento settoriale, dovrà sempre essere quello della preservazione e del miglioramento della qualità della vita.

Obiettivi ed interventi che sono comunque inevitabilmente legati ad altissimi costi e a enormi investimenti.

Basti pensare, a mo' di esempio, alle costosissime strutture per la raccolta e l' eliminazione dei rifiuti, o agli investimenti necessari per perseguire gli obiettivi in

materia di trasporti e vie di comunicazione. Costi che dovranno essere ripartiti fra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per rapporto alle loro competenze, ma per i quali si rendono necessarie nuove forme di finanziamento e per certi versi anche di autofinanziamento.

Gli investimenti ambientali non potranno essere interamente accollati all' Ente pubblico o lasciati unicamente dipendere dalla buona volontà del singolo imprenditore.

L' accento delle misure per la protezione dell' ambiente in generale deve fondarsi sui principi della prevenzione, della lotta alla fonte e della collaborazione fra le diverse autorità e fra autorità e privati, ma anche comunque, e ciò appare essenziale, sul principio della causalità riferita alle spese derivanti dalla protezione, dall' eliminazione o accettazione delle varie forme di inquinamento.

Con altre parole deve trovare, nel limite del possibile concreta applicazione il principio sancito dall' art. 2 LPA secondo il quale "chi inquina paga": le spese in genere non dovranno andare a carico di chi ne è colpito e della collettività, bensì in linea di principio di chi ne è la causa.

Importante in questo senso è la responsabilizzazione dell' individuo e del settore economico che dovranno sapere assumere anche atteggiamenti di autoregolamentazione.

Per la limitazione dell' uso privato di certi beni non si potrà del resto prescindere, al di là delle regolamentazioni statali, dal far capo alla fissazione di un prezzo, sottoforma di tasse o di permessi di emissione.

La speciale Commissione della pianificazione del territorio si è riunita dieci volte, di cui in occasione della seconda seduta per un' intera giornata presso il Convento dei Cappuccini del Bigorio ove i commissari, dopo aver votato l' entrata in materia, hanno avuto l' occasione di sentire le relazioni degli specialisti dei vari Dipartimenti per ogni capitolo degli obiettivi pianificatori cantonali.

Dopo aver sentito gli specialisti, e dopo aver proceduto ad una prima ed ad una seconda lettura di tutti gli obiettivi pianificatori cantonali, ricevute le Delegazioni dei due menzionati Comuni, si è potuto approvare il rapporto che viene sottoscritto all' attenzione del Gran Consiglio.

A conclusione dei lavori la Commissione deve esprimere il proprio ringraziamento al Capo del Dipartimento on. Renzo Respini, al Capo della Sezione pianificazione urbanistica arch. Benedetto Antonini, al Capo dell' Ufficio del Piano direttore ing. Stefano Brenni, al Giurista del Dipartimento dell' ambiente avv. Franco Lardelli, al Segretario di concetto del Dipartimento dell' ambiente arch. Marcello Bernardi, al Segretario della Commissione Giulietto Zanotta, nonché a tutti gli altri funzionari che hanno contribuito con i loro interventi alla discussione sul decreto legislativo degli obiettivi pianificatori cantonali.

Dopo le considerazioni che precedono, invitiamo il Gran Consiglio a voler approvare mediante il decreto legislativo che qui segue gli obiettivi pianificatori del Piano direttore cantonale.

Per la Commissione speciale:

Gabriele Gendotti, relatore
Anastasi - Barelli - Benelli - Bordogna -
Brioschi - Canevascini - Catenazzi -
Donadini - Früh - Grandini - Lardi - Lotti -

Riva - Robbiani - Rossi - Salmina.

Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO

concernente l' adozione degli obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visti gli articoli da 6a a 6g della legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (LE);
- esaminati i documenti preliminari sul Piano direttore messi in consultazione nel luglio 1984 e nel maggio 1986, nonché le osservazioni e proposte pianificatorie dei consultati e i relativi rapporti del Consiglio di Stato;
- esaminati il progetto di Piano direttore cantonale pubblicato dal Consiglio di Stato a norma dell' articolo 6 LE e le opposizioni presentate nel termine di pubblicazione;
- visto il messaggio 11 aprile 1990 n. 3602 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Adozione degli obiettivi pianificatori cantonali

Gli obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore, di cui all' allegato n. I, sono adottati e devono essere perseguiti dalle autorità con compiti di incidenza territoriale.

Articolo 2

Pubblicazione e entrata in vigore

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto (con il relativo allegato) è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO 1

A.0 GLI OBIETTIVI PER L' ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

a. Guidare e coordinare i processi di organizzazione territoriale del Ticino, quale regione unica e aperta.

a.1. Promuovere la gerarchia della centralità, segnatamente realizzando i servizi e le infrastrutture indispensabili al ruolo assegnato al polo cantonale, ai poli d' importanza cantonale, ai poli e sub-poli regionali e ai singoli comuni.

b. Promuovere, nelle relazioni esterne del Ticino, l' apertura culturale, sociale ed economica, nel rispetto dell' identità regionale e salvaguardando l' ambiente.

b.1. Promuovere un clima favorevole per il terziario superiore, l' industria tecnologicamente avanzata, il turismo di qualità, gli scambi culturali e la mobilità

interregionale.

c. Promuovere, nelle relazioni interne del Ticino, quale regione unica, la coordinazione e integrazione funzionale delle agglomerazioni urbane e la complementarità dei poli d' importanza cantonale all' interno della "città-regione".

c.1. Integrare funzionalmente i quattro agglomerati urbani di Lugano, Bellinzona, Locarno e Chiasso-Mendrisio, promovendo la loro complementarità.

c.2. Promuovere l' integrazione funzionale tra Sopra e Sottoceneri.

c.3. Tutelare e recuperare le risorse ambientali, l' uso razionale e parsimonioso del territorio, salvaguardando in particolare gli spazi verdi, agricoli o ricreativi.

d. Promuovere, nell' ambito delle specificità comprensoriali del Ticino, il potenziale di sviluppo socio-economico peculiare ad ogni comprensorio, incrementando la solidarietà cantonale, salvaguardando l' ambiente e valorizzando il paesaggio.

d.1. Migliorare l' operatività delle Regioni già costituite e completare la regionalizzazione del territorio cantonale.

A.1 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI COMPONENTI NATURALI DEL TERRITORIO

a. Salvaguardare l' ambiente di vita animale e vegetale per il maggior numero possibile di comunità (biocenosi) e quindi per tutte le specie animali e vegetali che le compongono

b. Conservare le testimonianze che consentono la lettura e lo studio del paesaggio naturale e della sua evoluzione.

c. Coordinare le attività umane d' incidenza territoriale con gli interessi della protezione della natura.

d. Promuovere la ricerca scientifica finalizzata e coordinata sulle componenti naturali del territorio e informare sui risultati.

e. Promuovere con piani di utilizzazione e programmi regionali di sviluppo la tutela dell' insieme delle componenti naturali distribuite nel territorio.

f. Promuovere la cura delle componenti naturali del territorio più importanti, in collaborazione con le autorità federali.

A.2 GLI OBIETTIVI IN MATERIA FORESTALE

a. Privilegiare la funzione protettiva attraverso la conservazione della superficie boschiva e interventi di ricostituzione, limitatamente a quei versanti dove un' adeguata copertura è necessaria.

b. Migliorare la vitalità del bosco e le condizioni di svolgimento delle sue molteplici

funzioni, con particolare attenzione a quella protettiva e a quella della gestione economica.

c. Sorvegliare e gestire l'evoluzione del deperimento forestale mediante indagini e misure selvicolturali e fitosanitarie.

d. Limitare l'accesso alle strade forestali al solo traffico forestale e, nei casi giustificati, a quello agricolo.

e. Completare le misure di protezione contro gli incendi (rete di idranti, strade tagliafuoco).

A.3 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI TERRITORIO AGRICOLO

a. Mantenere una sufficiente superficie agricola, affinché l'agricoltura possa adempiere, oltre alla sua funzione di approvvigionamento, a quella di tutela del paesaggio e di protezione del territorio.

b. Conservare a livello pianificatorio, in termini qualitativi e quantitativi, il terreno idoneo all'agricoltura, in particolare quello di prima e di seconda priorità e promuovere la ristrutturazione delle aziende.

c. Compensare l'eventuale diminuzione della superficie agricola dettata da importanti esigenze della pianificazione del territorio:

- recuperando per quanto possibile equivalenti terre agricole o migliorando superfici agricole di scarso pregio e, in casi giustificati, utilizzando aree boschive;
- favorendo la compensazione attraverso la costituzione di un fondo alimentato dalle plusvalenze.

d. Promuovere il ricupero di aree inselvatichite, la gestione dei terreni di difficile coltivazione e la gestione ecologica dei prati secchi.

A.4 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI PERICOLI NATURALI

a. Limitare e possibilmente evitare le conseguenze negative di azioni permanenti o temporanee della natura nei confronti delle attività umane.

b. Perfezionare il grado di conoscenza dei meccanismi che presiedono ai singoli fenomeni naturali e della loro distribuzione sul territorio, allestendo e aggiornando un catasto dei territori soggetti a pericoli naturali.

c. Studiare i territori soggetti a pericoli naturali e promuovere gli interventi di risanamento e di premunizione indispensabili e la costituzione di consorzi per la loro attuazione e manutenzione.

d. Predisporre i necessari provvedimenti pianificatori per evitare insediamenti in zone critiche e fissare le condizioni per un adeguato uso del suolo in tali zone.

A.5 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI RIDUZIONE DEI

CARICHI AMBIENTALI

OBIETTIVI GENERALI

- a. Tutelare l' ambiente in tutte le sue componenti di vita.
- b. Contrastare le tendenze al degrado nei campi dell' aria, dei rumori, delle acque e del suolo, coordinando le politiche settoriali tra di loro e le attività d' incidenza territoriale.
- c. Assoggettare ad una valutazione di compatibilità ambientale ogni nuovo rilevante progetto di utilizzazione del territorio.
- d. Promuovere la ricerca scientifica coordinata e finalizzata sull' evoluzione delle componenti ambientali e informare sui risultati.

OBIETTIVI SETTORIALI

L' ARIA

- e. Garantire la preservazione della qualità dell' aria promuovendo, attraverso la messa in atto di politiche integrate, la corretta organizzazione delle attività suscettibili di degradarla.
- f. Concretizzare una strategia cantonale per favorire la riduzione degli spostamenti con veicoli privati mediante misure pianificatorie, organizzative e promozionali per i trasporti pubblici e per l' estensione delle vie ciclabili e pedonali.
- g. Promuovere la diminuzione delle emissioni nocive nelle zone insediative, residenziali e industriali, intervenendo sulle installazioni e pianificando i nuovi insediamenti.
- h. Promuovere il risparmio energetico, la sostituzione con vettori energetici meno inquinanti e in particolare approvvigionando il Cantone in gas naturale.

I RUMORI

- i. Combattere l' inquinamento fonico eliminandolo alla fonte o impedendone la propagazione o isolando fonicamente gli edifici.
- l. Allestire il catasto dei rumori.
- m. Verificare i gradi di sensibilità assegnati dai Comuni.
- n. Promuovere la realizzazione dei provvedimenti per la riduzione dei rumori.

IL SUOLO

- o. Acquisire la conoscenza sullo stato di salute e della fertilità del suolo e informare sui risultati.
- p. Stabilire una strategia per preservare dall' inquinamento i suoli fertili e impedire l'

ulteriore aggravamento dell' inquinamento dei suoli dove la fertilità è minacciata o già compromessa.

LE ACQUE

q. Preservare le acque superficiali e sotterranee da immissioni nocive con adeguati provvedimenti pianificatori.

r. Conseguire il risanamento delle acque inquinate, attuando le misure del Piano cantonale di risanamento negli agglomerati urbani e in particolare nel bacino del Ceresio.

s. Garantire un sufficiente deflusso nei corsi d' acqua così da assicurare il loro ruolo di approvvigionamento, di alimentazione delle falde e di componente del paesaggio cantonale.

t. mantenere i corsi d' acqua allo stato naturale, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del territorio.

I RIFIUTI

u. Attuare su scala cantonale, regionale o locale l' organizzazione e il coordinamento della raccolta separata, dell' eliminazione e del riciclaggio dei rifiuti.

v. Consolidare a livello pianificatorio le localizzazioni e le aree di riserva delle superfici idonee per discariche di classe I/II e III.

w. Organizzare la raccolta e lo smistamento dei rifiuti speciali.

I VEICOLI INSERVIBILI

z. Predisporre l' insediamento di adeguati impianti per l' eliminazione dei veicoli inservibili, risanando quelli esistenti nell' ambito di una strategia cantonale.

A.6 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

a. Garantire un approvvigionamento di acqua potabile sufficiente e duraturo.

b. Approfondire le conoscenze sullo stato e sull' evoluzione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle sorgenti e delle falde acquifere.

c. Preservare la qualità dell' acqua potabile mediante una pianificazione e un uso del territorio rispettosi delle aree di riserva e delle zone di protezione delle acque sotterranee, adottando misure più severe a tutela delle falde acquifere minacciate.

d. Pianificare l' uso delle riserve idriche costituite tramite le apposite zone di protezione.

e. Coordinare la distribuzione dell' acqua potabile tenendo presenti le differenti situazioni di approvvigionamento nei singoli comprensori.

f. Modificare il comportamento dell' utenza tramite un' informazione finalizzata ad un uso più razionale e parsimonioso dell' acqua.

g. Valutare, soprattutto per i bisogni industriali, i modi più razionali di approvvigionamento idrico in relazione alle necessità qualitative e all' economicità degli impianti.

h. Promuovere la completazione dei dispositivi anti-incendio nei comuni che ne sono ancora sprovvisti o che ne sono insufficientemente dotati.

A.7 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

a. Garantire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente, sicuro, ecologico, economico e ben distribuito sul territorio.

b. Promuovere il risparmio e l' uso razionale di tutti i vettori energetici, favorendo l' utilizzazione di quelli indigeni rigenerabili e ridurre la dipendenza unilaterale dalle fonti energetiche estere.

c. Promuovere l' approvvigionamento del Cantone in gas naturale e favorirne una distribuzione ben ripartita sul territorio.

d. Conseguire la graduale riappropriazione da parte del Cantone degli impianti idroelettrici.

e. Promuovere la ricerca scientifica coordinata e finalizzata, la costruzione di impianti e di edifici pilota o di dimostrazione e informare l' opinione pubblica sulle finalità e sui risultati della ricerca e della sperimentazione in materia energetica.

f. Attuare interventi coerenti dal profilo energetico ed ecologico a livello di pianificazione e di normative edilizie, di scelte di approvvigionamento e di politica dei trasporti.

A.8 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI PAESAGGIO

a. Promuovere un' immagine del paesaggio cantonale che delinei chiaramente le aree insediative rispetto al territorio non insediato e preservare le attività agricole, forestali e le componenti naturali e culturali del paesaggio.

Frenare l' avanzamento incontrollato del bosco promuovendo il recupero di aree inselvatichite e adottando misure intese a fissare il limite del bosco (catasto del bosco).

Promuovere la composizione paesaggistica dei territori di fondovalle indicata dalle "linee di forza" del paesaggio.

b. Promuovere il carattere urbano dei territori destinati agli insediamenti residenziali e commerciali, in particolare negli agglomerati urbani e rivalorizzare il ruolo del verde urbano Ristrutturare, dal profilo urbanistico, le aree industriali e artigianali.

c. Promuovere lo studio, la protezione e la valorizzazione delle testimonianze storiche, artistiche, archeologiche dei Paesaggi antropizzati, segnatamente dei territori monumentali.

d. Promuovere il recupero delle componenti naturali del paesaggio nelle aree insediative e rivalutare sul piano paesaggistico e naturalistico le rive dei laghi e dei fiumi.

e. Tener conto degli interessi paesaggistici mediante adeguate valutazioni d' impatto, nell' ambito della pianificazione e della costruzione di infrastrutture e di impianti terrestri e aerei, in particolare al di fuori delle zone edificabili.

f. Promuovere la ricerca scientifica coordinata in materia di paesaggio, informando sui risultati.

A.9. GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI RICREAZIONE E DI TURISMO

a. Integrare la funzione ricreativa e turistica del territorio in una politica di offerta qualificata e diversificata di strutture e infrastrutture, compatibilmente con le esigenze della protezione dell' ambiente e della natura e con la valorizzazione del paesaggio, soddisfacendo i bisogni in materia della popolazione residente e di quella turistica.

b. Promuovere la complementarità funzionale in materia di ricreazione e di turismo tra i comprensori della fascia lacustre e quelli del retroterra e delle valli montane, nel rispetto delle capacità ricettive del territorio, dell' ambiente e delle esigenze della popolazione locale.

c. sostenere le misure dei comuni in materia di protezione dell' ambiente e di valorizzazione e cura del paesaggio costruito e non costruito.

d. Promuovere la realizzazione e la riattazione di strutture alberghiere e paralberghiere, secondo un' offerta qualitativamente ben strutturata. Promuovere inoltre il miglioramento qualitativo dei campeggi e la regolamentazione delle residenze secondarie.

e. Promuovere, privilegiando la ricerca di soluzioni intercomunali, la realizzazione di infrastrutture culturali, di ricreazione e sportive, quelle che rendono fruibili e percorribili le rive dei laghi e dei fiumi e quelle che consentono il consolidamento delle stazioni invernali esistenti nel rispetto delle esigenze della pianificazione del territorio e dell' ambiente.

f. Promuovere la realizzazione di aree di svago all' interno delle zone residenziali, di una rete principale di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri.

A.10 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI INSEDIAMENTI

a. Promuovere l' attuazione del Modello per l' organizzazione del territorio e in particolare la struttura gerarchica dell' insediamento.

b. Sostenere l' attuazione del Modello per l' organizzazione del territorio tramite scelte ubicative per servizi e infrastrutture d' importanza sovracomunale, congruenti con la sua gerarchia dell' insediamento.

c. Promuovere un corretto rapporto spaziale tra zone insediative e zone libere da

insediamenti al fine di:

- garantire spazi di scelta per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future in un paesaggio vario e ordinato,
- garantire sufficienti superfici ampie e contigue per un esercizio razionale dell' agricoltura, per la ricreazione e per la vita delle specie animali e vegetali.

d. Definire le zone insediative dei comuni in base ai bisogni della popolazione residente, alle prognosi di evoluzione demografica dei prossimi 15 anni e agli obiettivi di sviluppo economico, tenendo conto del ruolo che ogni comune è chiamato a svolgere nel contesto del Modello per l' organizzazione del territorio o della Regione.

Le zone edificabili manifestamente sovradimensionate dovranno essere ridotte.

e. Promuovere una densificazione razionale dell' insediamento, tutelando con strumenti pianificatori il carattere misto delle zone residenziali, la residenza primaria e il piccolo commercio.

f. Promuovere una politica attiva d' acquisizione di terreni da parte degli enti pubblici, un' adeguata offerta di abitazioni primarie a pigione moderata, nuove o tramite il rinnovo del parco immobiliare esistente e l' accesso alla proprietà dell' alloggio.

g. Limitare le residenze secondarie quando il loro numero e la loro concentrazione creassero tensioni sul mercato dell' alloggio o impedissero il raggiungimento degli obiettivi del Piano regolatore.

h. Promuovere soluzioni intercomunali soprattutto per il soddisfacimento di bisogni in materia di equipaggiamento con servizi e infrastrutture pubblici.

i. Riconsiderare la struttura degli insediamenti in funzione del promovimento dell' uso dei mezzi pubblici di trasporto e degli spostamenti a piedi e in bicicletta.

l. Migliorare la qualità della vita delle zone insediative, favorendo con misure pianificatorie la protezione contro i rumori, il risparmio energetico, l' approvvigionamento con beni di consumo giornaliero, l' uso dei mezzi pubblici di trasporto, gli spostamenti a piedi o in bicicletta.

m. Migliorare la qualità urbanistica degli insediamenti, in particolare riqualificando i quartieri residenziali di recente formazione, riabilitando i centri storici e i nuclei tradizionali e promuovendo il disegno urbano per i nuovi insediamenti.

A.11 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI ZONE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
IN MATERIA DI ZONE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

a. Assicurare le premesse di pianificazione del territorio per promuovere la realizzazione degli obiettivi cantonali di politica economica attinenti al promovimento del livello tecnologico delle aziende, all' impiego di mano d' opera qualificata e all' occupazione nei comprensori periferici e di montagna.

b. Pianificare le zone industriali d' interesse cantonale e quelle d' interesse regionale, promuovendone la realizzazione in accordo con gli enti interessati.

c. Assicurare il miglior livello di compatibilità tra le attività che si svolgono nelle zone

industriali e artigianali esistenti e le esigenze della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente.

d. Subordinare la pianificazione di nuove zone industriali e l' ampliamento di quelle esistenti ad una verifica di compatibilità.

e. Assicurare l' accessibilità delle zone industriali e artigianali con mezzi di trasporto pubblici o collettivi di trasporto.

f. Promuovere la realizzazione progressiva delle infrastrutture d' urbanizzazione per agevolare la disponibilità tempestiva dei terreni, subordinando l' edificazione alla presenza delle opere di urbanizzazione.

Favorire inoltre, da parte degli enti pubblici, l' assunzione di un ruolo attivo sul mercato fondiario per agevolare la disponibilità tempestiva dei terreni.

g. Valutare da parte degli enti pubblici l' opportunità di mettere a disposizione edifici ad uso industriale e artigianale.

IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI INERTI

h. Assicurare l' approvvigionamento del Cantone con materiali inerti in funzione delle esigenze della pianificazione del territorio e compatibilmente con quelle della protezione dell' ambiente.

i. Designare e riservare le aree di potenziale estrazione di materiali inerti pregiati, assicurandone la disponibilità e la tempestiva attivazione nel caso fossero dati gli estremi del bisogno

l. Assicurare la continuità d' esercizio degli impianti di lavorazione di materiali inerti esistenti che si rivelano compatibili con le esigenze della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente.

IN MATERIA DI CAVE DI PIETRE NATURALI

m. Assicurare lo sfruttamento razionale delle cave esistenti compatibilmente con le esigenze della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente.

n. Regolare, nell' ambito dei Piani regolatori, le zone d' estrazione e di lavorazione attinenti alle cave, segnatamente per quanto concerne la sistemazione delle aree dopo la cessazione dell' attività.

o. Studiare le possibilità di smaltimento dei detriti di lavorazione delle cave, in particolare le possibilità di un loro reimpiego.

A.12 OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI VIE DI COMUNICAZIONE IN GENERALE

a. Soddisfare la domanda di mobilità necessaria per le relazioni esterne ed interne del Cantone, compatibilmente con la capacità ricettiva del territorio e le esigenze della protezione dell' ambiente.

b. Assicurare la mobilità adottando misure di pianificazione del territorio e di polizia del traffico, informando l'opinione pubblica sui vantaggi di un comportamento individuale rispettoso dell'ambiente e promuovendo l'uso dei mezzi di trasporto pubblici.

c. Favorire il trasporto combinato delle merci e applicare, in caso di necessità, norme di polizia per limitare il traffico stradale di transito.

PER LE RELAZIONI DEL TICINO CON L' ESTERNO

d. Favorire la realizzazione di una nuova trasversale alpina ferroviaria lungo il tracciato gottardiano per il trasporto delle persone e delle merci, avendo riguardo delle esigenze dell'ambiente e del territorio.

e. Promuovere il miglioramento dei collegamenti ferroviari con gli altri Cantoni e con la Lombardia e valutare le possibilità di potenziare e di estendere le ferrovie regionali esistenti, segnatamente per le relazioni transfrontaliere con l'Italia.

f. Consolidare i collegamenti aerei di linea tra il Ticino e i principali centri aeroportuali svizzeri ed esteri, nel rispetto delle esigenze della protezione dell'ambiente.

g. Salvaguardare la funzionalità dell'autostrada in Ticino, in particolare per le relazioni viarie cantonali e regionali.

PER LE RELAZIONI INTERNE DEL TICINO

h. Coordinare le competenze e le attività delle Autorità ai diversi livelli istituzionali e delle aziende concessionarie e promuovere la costituzione di sistemi di trasporto, integrando funzionalmente i diversi mezzi di spostamento.

i. Promuovere l'uso dei mezzi pubblici e collettivi di trasporto, in particolare per gli spostamenti pendolari dalla periferia verso i poli regionali, tra i poli regionali stessi e per i movimenti all'interno degli agglomerati urbani.

l. Attuare a livello di agglomerati urbani, misure di moderazione del traffico privato con provvedimenti di pianificazione del territorio e di organizzazione degli spostamenti, segnatamente con una politica finalizzata dei posteggi.

m. Promuovere la realizzazione delle misure necessarie per rendere le strade compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e realizzare le misure che rendono più sicura la viabilità e quelle atte a conservare il patrimonio stradale attuale.

n. Promuovere gli spostamenti a piedi, in bicicletta e in motociclo, realizzando, prioritariamente negli agglomerati urbani, reti di percorsi pedonali e di vie ciclabili attrattivi e sicuri.

A.13 GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI DIFESA INTEGRATA

a. Collaborare alla realizzazione della difesa integrata, assicurando le basi per la sopravvivenza in caso di eventi catastrofici, di perturbamento economico o di eventi

bellici, promuovendo la realizzazione delle infrastrutture della protezione civile secondo la specifica pianificazione cantonale e garantendo un' efficace organizzazione d' intervento.

b. Assicurare la funzionalità delle installazioni militari che hanno un ruolo attuale nel dispositivo di difesa e la funzionalità delle piazze d' armi esistenti, coordinandole con la pianificazione del territorio e con le esigenze della protezione dell' ambiente.

c. Verificare la compatibilità delle piazze di tiro militari e di esercitazione con le esigenze della protezione dell' ambiente, della natura e del paesaggio e con la funzione agricola e ricreativa del territorio. Fissare inoltre adeguate misure per il rispetto di queste esigenze nell' ambito di accordi duraturi tra DMF, Autorità cantonali, comunali e proprietari fondiari.

d. Consolidare dal profilo pianificatorio i poligoni di tiro esistenti, verificando la loro compatibilità ambientale e favorire soluzioni intercomunali per i nuovi poligoni di tiro.

e. Promuovere la realizzazione di infrastrutture atte alla conservazione di beni artistici e culturali in caso di pericolo, di catastrofi o di eventi bellici.

ALLEGATO 2

Leggi settoriali federali	Leggi settoriali cantonali
- Legge federale sulla pianificazione del 22.6.1979 (LPT) e relativa ordinanza	- Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23.5.1990 (LALPT)
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio dell' 1.7.1966 (LPN) - (in revisione)	- Legge cantonale sulla protezione della natura (in elaborazione): sostituirà il Decreto legislativo sulla ricerca di rocce, minerali e fossili del 26.11.1974 e il Regolamento sulla protezione della flora e della fauna dell' 1.7.1975
- Legge forestale federale dell' 11.10.1902 (LF) (in revisione)	- Legge forestale cantonale del 26.6.1912 Decreto legislativo sulla protezione, cura e gestione del bosco del 10.3.1987
- Legge federale concernente il promovimento dell' agricoltura e la conservazione del ceto rurale del 3.10.1951	- Legge sulla salvaguardia e il promovimento dell' agricoltura dell' 11.11.1982 Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19.12.1989
	- Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29.1.1990

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7.10.1983 (LPA) e relative ordinanze	- Legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla protezione dell' ambiente (in elaborazione): sostituirà il Decreto legislativo provvisorio del 23.4.1986
- Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8.10.1971 (LIA) - (in revisione)	- Legge cantonale d'applicazione alla legge federale contro l' inquinamento delle acque del 2.4.1975 (LALIA)
	- Legge cantonale sulle acque sotterranee del 12.9.1978 (LAS) Legge sull'approvvigionamento idrico (in elaborazione)
	- Legge cantonale sull' energia (in elaborazione): sostituirà il Decreto legislativo su alcuni provvedimenti in materia di risparmio energetico del 6.9.1982 e il Decreto legislativo sul controllo delle perdite energetiche degli impianti di combustione del 6.9.1982
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 10.7.1966 (LPN) - (in revisione)	- Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16.11.1940 (in revisione)
	- Legge per la protezione dei monumenti storici e artistici del 15.4.1946 (in revisione)
- Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 28.6.1974 (LIM)	- Legge sul turismo del 19.11.1970 Legge cantonale d'applicazione alla legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 10.5.1979 (LALIM) Legge sui campeggi del 16.4.1985 Legge sul demanio pubblico del 18.3.1986
- Legge federale per promuovere la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4.10.1974	- Legge edilizia cantonale del 19.2.1973 (LE) - (in revisione) Legge sull' abitazione del 22.10.1985
	- Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale del 27.5.1986
- Legge federale sulle strade nazionali dell' 8.3.1960	- Legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulle strade nazionali del 7.11.1960 Legge sulle strade del 23.3.1983 Legge sui trasporti pubblici (in elaborazione)

<p>- Legge federale sulla protezione civile del 23.3.1962 (LPCi) Ordinanza sul tiro a segno fuori dal servizio militare del 29.11.1935</p>	<p>- Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla protezione civile del 7.11.1988</p>
--	--